

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

---

Doc. CCVI  
n. 7

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE  
ROSSA (CRI)

(Aggiornata al 31 dicembre 2016)

*(Articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)*

**Presentata dal Ministro della salute**

(LORENZIN)

\_\_\_\_\_  
**Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 2017**  
\_\_\_\_\_

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC

PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00101215

PROT.N. 0010221 - DEL 23/03/2017

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti  
e della Sicurezza delle Cure  
Ufficio II - Vigilanza sugli Enti  
Dott. Giuseppe Viggiano

p.c.

Al Ministero della Salute  
Capo di gabinetto  
Ministro della Salute  
Cons. Giuseppe Chinè

Al Ministero della Salute  
Ufficio Legislativo  
Avv. Maurizio Borgo

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Magistrato delegato Corte dei Conti

**Oggetto: Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Relazione ex art. 8 comma 5 d.lgs. 178/2012 (periodo di riferimento gennaio 2016-dicembre 2016).**

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D. lgs. 178/2012 s.m.i. si trasmette in allegato la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del citato decreto, relativa al periodo 01 gennaio-31 dicembre 2016.

A riguardo si segnala che detta relazione fa riferimento all'intero anno 2016 in quanto il periodo in argomento è stato caratterizzato da una complessa e mutevole evoluzione del contesto di riferimento che ha determinato la necessità di procedere a continue rivisitazioni della stesura iniziale per consentire di fornire dati aggiornati e veritieri.

A questo è da aggiungere che l'Ente è stato impegnato nella gestione, insieme ai Ministeri competenti, del processo di mobilità del personale che, come noto, ha visto la fuoriuscita nell'ultimo anno di circa milleseicento dipendenti, comprese le figure professionali apicali preposte alla redazione in oggetto.

Confidando nella comprensione delle SS.LL e ringraziando per la sempre faticosa preziosa collaborazione si inviano cordiali saluti

  
Patrizia Ravaoli



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI  
DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 28/9/2012, N. 178 e s.m.i.  
(art. 8, comma 5)**

***PERIODO DI RIFERIMENTO  
1 GENNAIO 2016-31 DICEMBRE 2016***

## INDICE

### 1. Il riordino della Croce Rossa Italiana.

*1.1 La costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.*

*1.2 L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.*

*1.3 Subentro dell'Associazione della CRI nei rapporti attivi/passivi del pre-esistente Ente Pubblico CRI.*

### 2. Le risorse umane.

*2.1 Stabilizzazioni.*

*2.2 Liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.*

*2.3 Il fabbisogno di Personale, la dotazione organica e personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.*

*2.4 L'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e contestuale assunzione da parte dell'Associazione.*

*2.5 Il portale della mobilità: ex Decreto ministeriale 15 settembre 2015. La mobilità degli autisti soccorritori.*

*2.6 Personale appartenente al Corpo Militare. Approvazione del DPCM del 25.03.2016 recante i criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale appartenente al corpo militare. Provvedimento dell'Ente strumentale attuativo del DPCM per inquadramento del personale appartenente al corpo militare.*

*2.7 Proroga impiego personale militare con richiamo di cui all'art. 6 comma 9 e costituzione del contingente del personale del corpo militare in servizio attivo ex art.5 comma 6 D.lgs. N. 178/2012 con Provvedimento del P.N. n. 182 dell'Associazione CRI.*

### **3. Le risorse patrimoniali.**

*3.1 La consistenza patrimoniale.*

*3.1.1 Gli immobili di cui all'art.4 comma 1 lettera d).*

*3.1.2 I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4 comma 1 lettera h).*

### **4. Le risorse economiche e finanziarie.**

*4.1 Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.*

*4.2 La cassa.*

*4.3 La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.*

**5. Le Attività socio-sanitarie, le operazioni in emergenza ed il volontariato. Le azioni intraprese.**

**6. Il contenzioso dell'Ente strumentale alla CRI.**

**7. Conclusioni.**

## Capitolo 1. Il riordino della Croce Rossa Italiana.

Come ormai noto la Croce Rossa Italiana è interessata, da diversi anni, da un radicale processo di riordino previsto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 (d'ora innanzi Decreto di Riordino) che ha portato dal 1° gennaio 2016 alla coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa:

- uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente);
- uno privato - l'Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione).

In ragione di ciò, così come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto di Riordino dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI per il Decreto di Riordino) sono trasferite progressivamente alla neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI ha assunto dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di Riordino, la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione e di svolgere le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della CRI nonché altre attività di gestione e, quindi di fatto procedere alla liquidazione di tutte le partite amministrative-contabile della pre-esistente CRI pubblica.

Il riordino ha avuto il proprio avvio, si ricorderà, il 1° gennaio 2014 con la privatizzazione dei comitati Locali e Provinciali della CRI. La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante le disposizioni per il perseguimento di obiettivi urgenti di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ha inserito l'art. 1 bis nel Decreto di Riordino determinando, appunto, l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte dei Comitati locali e provinciali C.R.I. dal 1° gennaio 2014, differendo di un anno, poi successivamente prorogato di un altro anno il processo di privatizzazione completa e mantenendo dunque la natura pubblica del Comitato centrale e dei Comitati regionali nonché di tutti i Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (come fatto presente nelle

precedenti relazioni, la mancata privatizzazione dei Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano, avvenne per mero errore materiale ).

Con il comma 143 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" il Legislatore ha esteso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato anche ai Comitati Locali delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche questi ultimi hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

Alle modifiche intervenute con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ne sono seguite altre. Con l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n.11, si è ulteriormente differito di un anno l'avvio del processo di privatizzazione completa della C.R.I.. Ciò è avvenuto senza alterare l'assetto sostanziale definito dal decreto di Riordino ma con la finalità di garantire un processo di privatizzazione più ordinato ed organico anche in considerazione della mancata approvazione dei diversi decreti attuativi del Riordino previsti dalla norma.

Inoltre, la Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 e il Decreto "mille proroghe" del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con Legge del 25 febbraio 2016 n. 21, hanno inserito importanti norme a tutela del personale della CRI, di cui si è trattato ampiamente nella precedenti due relazioni semestrali relative all'anno 2015.

Alla luce degli interventi normativi sopra rappresentati dall'1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 la CRI (fermo restando il principio di Unità) presentava una natura mista in quanto articolata su due piani distinti:

- uno pubblico: Comitato centrale, Comitati regionali
- uno privato: Comitati provinciali e locali ( APS/ONLUS parziali).

Dal 1° gennaio 2016 , come detto, è iniziata una nuova fase transitoria prevista dal Decreto di Riordino con la coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa : uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente), uno privato - l'Associazione



della Croce Rossa Italiana (Associazione): l'Associazione è persona giuridica di diritto privato, iscritta di diritto nel registro nazionale delle APS, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale applicandosi ad essa, per quanto non diversamente previsto dal Decreto di Riordino, la legge 7 dicembre 2000, n.383. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Come è noto, l'art. 3 comma 2 del Dlgs 178/2012 e smi, prevede: *“Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente Nazionale. L'Associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2015, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche”.*

Nel corso della riunione dell'Assemblea Straordinaria prevista dall'articolo sopra menzionato, svoltasi nel mese di giugno 2013 a Solferino (luogo-simbolo in cui nel 1859 nacque l'idea di Croce Rossa):

- sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

- sono stati eletti i 3 membri dell'Associazione designati quali componenti del Comitato dell'Ente di cui all'art. 2 comma 3 lettere a) del Dlgs. 178/2012 e smi.

L'Atto Costitutivo dell'Associazione prevedeva tra l'altro che l'Avv. Francesco Rocca, già Presidente insieme alle due Vice Presidenti Nazionali uscenti, costituissero il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio dell'Associazione, in attesa della proclamazione dei nuovi organi nazionali avvenuta al termine del procedimento elettorale ad ogni livello territoriale. La predetta Assemblea Straordinaria, inoltre, dette mandato al Presidente Nazionale e ai Presidenti Regionali di procedere al deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

### *1.1 La costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.*

Il 29 dicembre 2015, innanzi ad un Notaio in Roma, il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali hanno depositato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Associazione di Promozione Sociale. L'Atto Costitutivo, al quale è allegato lo Statuto, riporta i seguenti estremi di registrazione: repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 04 gennaio 2016.

L'Associazione, con sede legale in Roma, è organizzata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 178/2012 e smi.

Sono obiettivi generali dell'Associazione (art. 6 dello Statuto):

- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere

azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;

- f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del Diritto Internazionale Umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
- h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
- i. assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
- j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
- k. partecipare alla campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati Territoriali.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 le sottoindicate attività di interesse pubblico (art. 7 dello Statuto):

- a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

- c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati in particolare dei richiedenti asilo;
- d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'Estero, sentito il Ministro degli Affari Esteri nonché il Ministero della Difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;
- f. agire quale struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi Esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e con l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo;
- i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli Organi Internazionali della Croce Rossa;
- k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- l. diffondere e promuovere i principi e gli Istituti del Diritto Internazionale Umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
- m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in

conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

- o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

L'Associazione nel quadro delle attività ausiliarie delle Forze Armate (art. 8 dello Statuto), ai sensi del D.lgs 178/2012, in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

- a. contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, alla cura dei feriti e dei malati di guerra e delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziali connessi all'attività di difesa civile;
- b. collabora con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria e socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi;
- c. disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

Sono organi nazionale dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- la Consulta Nazionale.

Sono Soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana i Soci della pre-esistente CRI Pubblica, ivi compresi – come previsto dal Decreto di Riordino – gli appartenenti alle due

Componenti Ausiliarie delle Forze Armate (Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie).

Come accennato, in sede di approvazione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria riunitasi nel mese di giugno 2013, ha designato il Presidente Nazionale e le Vice Presidenti Nazionali uscenti quali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio incaricato di guidare l'Associazione fino al compimento del procedimento elettorale per il rinnovo dei vertici dei Comitati ad ogni livello territoriale.

Il Presidente Nazionale della CRI, con Ordinanza Presidenziale n. 286 del 17.12.2015 ha proceduto all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali e Provinciali e alla contestuale approvazione del relativo Regolamento Elettorale. Successivamente, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione, in occasione della sua prima sessione del 30 gennaio 2016, ha indetto le elezioni per i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e del Comitato Nazionale, ed ha approvato il relativo Regolamento Elettorale. E' importante notare come, in parallelo al procedimento elettorale, sia stata compiuta la riorganizzazione su tre livelli prevista dal Decreto di Riordino, con l'eliminazione del livello provinciale (eccezion fatta per i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano i quali, come già previsto dal Dlgs 97/2005, hanno ciascuno competenze di livello regionale non essendovi in Trentino Alto Adige un Comitato Regionale). Nel quadro di tale riorganizzazione i Comitati Locali hanno assunto la nuova denominazione di "Comitati" ed i Comitati Provinciali:

- a) sono stati soppressi laddove già coesistevano con un Comitato Locale;
- b) hanno adottato la denominazione di "Comitato" laddove non coesistevano con il Comitato Locale, assumendo competenze esclusivamente nella circoscrizione territoriale della città capoluogo di provincia.

Le elezioni si sono svolte ad ogni livello territoriale secondo il seguente calendario:

- 28 febbraio 2016: elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati (già Comitati Locali);
- 20 marzo 2016: elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Ex provinciali di cui al precedente punto b);

- 17 aprile 2016: elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e di Provincia Autonoma
- 15 maggio 2016: elezione del Consiglio Direttivo a livello Nazionale.

E' importante notare come, in base allo Statuto ed alle indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, la normativa elettorale abbia consentito la salvaguardia dell'equilibrio di genere in seno ai Consigli Direttivi in cui sono presenti entrambi i generi. E' stata data maggiore visibilità ai giovani di Croce Rossa dal momento che ad ogni livello territoriale vi è un Consigliere eletto in rappresentanza dei Giovani della CRI: tale Consigliere assume *ex officio* l'incarico di Vice Presidente del Comitato. Inoltre a livello Nazionale sono previsti due Vice Presidenti, uno dei quali è il rappresentante dei Giovani.

In data 15 maggio 2016, come già detto, si sono svolte a Roma le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale che è risultato così composto:

Avv. Francesco ROCCA – Presidente Nazionale

Prof. Gabriele BELLOCCHI – Consigliere rappresentante i Giovani – Vice Presidente Nazionale

Dr.ssa Paola FIORONI – Consigliere Nazionale

Dr. Massimo NISI - Consigliere Nazionale

Avv. Rosario Maria Gianluca VALASTRO – Consigliere Nazionale

In occasione della sua prima adunanza, il Consiglio Direttivo Nazionale ha designato l'Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro quale Vice Presidente Nazionale Vicario.

Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, l'Associazione Nazionale - guidata prima dal Consiglio Direttivo provvisorio previsto nell'Atto Costitutivo e successivamente alle elezioni dal Consiglio Direttivo Nazionale eletto il giorno 15 maggio 2016 – ha proceduto a strutturarsi tanto che nella drammatica emergenza del terremoto nel Centro Italia (oltre che nella questione accoglienza migranti) ha dato prova di grandissima efficienza, così come

testimoniato anche dalla rassegna stampa. L'Ente Strumentale ha garantito il massimo supporto all'Associazione Nazionale della CRI. In attesa del Decreto del Ministero della Salute sulla definizione dei rapporti attivi e passivi, l'elemento-chiave della fattiva collaborazione tra Ente Strumentale/Associazione va ricercata nelle disposizioni previste dal Decreto di Riordino. Si rileva che il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Ente e che n. 3 soci dell'Associazione sono in seno al Comitato dell'Ente. Ciò ha consentito una attiva collaborazione tra le due organizzazioni, ben distinta sotto il segno di una unitarietà di intenti. Parimenti, a livello amministrativo, si è instaurata una solida collaborazione tra gli apparati esecutivi delle due Istituzioni al fine di procedere nella massima sintonia alla transizione dall'Ente all'Associazione. E' necessario sin d'ora anticipare la rilevante difficoltà di tale compito in considerazione, dell'estrema complessità dei rapporti precedentemente creati dalla CRI Pubblica (vi sono oltre 150 anni di attività amministrativa) e, dall'esigenza dell'Associazione di strutturarsi e nello stesso tempo "assorbire" i rapporti attivi/passivi presenti in ambito pubblico fino al 31 dicembre 2015. Sul punto si tornerà più in dettaglio nei successivi capitoli.

E' opportuno ricordare come nel corso del primo semestre 2016 l'Associazione della Croce Rossa Italiana sia pienamente subentrata alla pre-esistente CRI pubblica nel settore delle attività Nazionali ed Internazionali, sia sotto l'aspetto Istituzionale sia per la parte relativa alle attività di Cooperazione allo Sviluppo. Per quanto riguarda le attività Nazionali, vale la pena ricordare la prova di grande professionalità e capacità operativa data dalla CRI in occasione del terremoto ad Amatrice. Per quelle internazionali, il Presidente Nazionale dell'Associazione ha continuato a rivestire il ruolo di Vice Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e, come previsto dal Decreto di Riordino, l'Associazione è l'unica Società di Croce Rossa operante in Italia, riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa ed affiliata alla Federazione Internazionale. I rapporti Internazionali sono transitati integralmente all'Associazione dall'inizio del 2016 mentre si sta procedendo sollecitamente a definire il transito delle Attività Internazionali a carattere operativo. Anche nel settore Internazionale l'Ente Strumentale ha sostenuto l'Associazione consentendole di



subentrare alla pre-esistente CRI pubblica e ciò senza interruzioni né di carattere operativo né nei rapporti con gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

### ***1.2 L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.***

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI come detto ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico (sia pure non più associativo), con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Sono organi dell'Ente:

- a) un Comitato, nominato con decreto del Ministro della Salute, presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere c) ed h), e all'*articolo 6* del Decreto di Riordino che devono essere assunte all'unanimità;
- b) un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Ministro della Salute, costituito da tre componenti, di cui uno Magistrato della Corte dei Conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un Amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della Salute.

Con Decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2015 sono stati nominati gli organi dell'Ente, che svolgono le attività proprie di un ente pubblico non economico in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni previste dal Decreto di Riordino. Inoltre, in considerazione

della sua natura strumentale, l'Ente ha funzioni di supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Alla luce dell'assetto previsto a far data dal 1° gennaio 2016 essendo oramai superato l'assetto organizzativo misto pubblico/privato previsto esclusivamente per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 si è ovviamente, interrotto il procedimento di approvazione del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2014. Si citi, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tema della vigilanza sulle unità territoriali affrontato dall'art. 5 della bozza di D.P.C.M. :” *i...comitati hanno personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.l.gs. 178/2012 e smi. Agli stessi , che non si figurano quali enti di diritto privato in controllo e/o vigilanza pubblica, non si applicano le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi...*”.


In vista dell'avvio della nuova fase di riordino nell'ultimo mese del 2015 è stata elaborata, in collaborazione con la Direzione Generale della Vigilanza sugli enti del Ministero della Salute, una bozza di Statuto dell'Ente Strumentale. In base alla bozza di Statuto predisposta, il Presidente Nazionale e il Direttore Generale della Croce Rossa Italiana hanno diramato una prima circolare (inviata anche a tutti i Ministeri Vigilanti) recante “ *Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del D.lgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) e, successivamente, con la nota prot. 00001250/2016 dell'11 gennaio 2016 l'Amministratore dell'Ente ha informato i Ministeri Vigilanti che l'Ente Strumentale, nelle more dell'approvazione dello Statuto ed in assenza di una disciplina legislativa, avrebbe considerato i contenuti della medesima bozza quali linee guida per consentire l'avvio delle attività ordinarie dell'Ente. La mancanza dello Statuto è stata determinata, non solo dalla complessità del procedimento di stesura ed approvazione dello stesso, ma soprattutto da una lacuna normativa: in sede di Decreto di Riordino non era stata infatti disciplinata la procedura di adozione dello Statuto stesso. Tale lacuna normativa è stata successivamente sanata con l'emanazione della Legge 25.2.2016 n.21 che all'art. 10 ha definito la procedura di approvazione dello Statuto dell'Ente Strumentale: un Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa sentito il Ministero dell'Economia e Finanze. Il complesso iter di approvazione ha trovato il

proprio termine solo nel mese di giugno 2016 allorquando il Ministero della Salute con nota n. 6466 del 30.06.2016 ha trasmesso all'Ente Strumentale il Decreto Interministeriale adottato ai sensi dell'art. 10 della Legge 25.2.2016 n.21.

E' necessario sottolineare qui le rilevanti difficoltà incontrate dall'Ente nello svolgimento delle proprie competenze in considerazione di un quadro di riferimento non chiaro che, nonostante la collaborazione straordinaria e costante di tutti i Ministeri coinvolti ed il lavoro degli uffici dell'Ente Strumentale, di fatto ha comportato inevitabili (ad esempio i ritardi nel trasferimento del contributo dei Ministeri). Senza entrare nei dettagli alle previsioni statutarie, saldamente ancorate alla disposizioni del Decreto di Riordino, è bene sottolineare come l'Ente non ha alcuna competenza per quanto attenga la vigilanza sull'Associazione della Croce Rossa Italiana né, tanto meno, sui Comitati Locali e Provinciali che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato al 1 gennaio 2014. Tutto ciò è in linea con quanto precisato dal Ministero delle Salute, il quale con nota prot. 9903 del 23 marzo 2016, ha comunicato di "condividere" che l'Ente svolge funzioni strumentali e non di vigilanza nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di **diritto privato**".

Ai sensi dello Statuto (art. 3):

1. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della C.R.I. previste dal Decreto di Riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici.
2. L'Ente garantisce la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, ed amministrativo-contabile riferito alla C.R.I. per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015, escluso il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'articolo 1-bis del Decreto di Riordino e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
3. L'Ente, a norma dell'articolo 2 del Decreto di Riordino, concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo alle finalità ed ai compiti propri della stessa.

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp that contains the text "IL DIRIGENTE".

4. In particolare, l'Ente assolve alle seguenti funzioni di cui all'articolo 4 del Decreto di Riordino ovvero:

- a. aggiorna periodicamente lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della C.R.I. nonché aggiorna il piano di valorizzazione degli immobili per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
- b. Provvede alla gestione ed eventualmente alla vendita dei beni immobili, non pervenuti alla C.R.I. con negozi giuridici modali, da mantenere in capo all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria.
- c. Con delibera del Comitato, assunta ad unanimità dei voti, - in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici - dismette gli immobili della C.R.I. che non provengono da negozi giuridici modali e che non siano necessari al proseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
- d. Trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti Istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utente.
- e. Compie le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti Istituzionali e di interesse pubblico;
- f. Esercita la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione, ovvero provvede al trasferimento dei vincoli nell'ambito del processo di riorganizzazione logistica;

- g. restituisce, sentite le Amministrazioni Pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h. trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con delibera del Comitato assunta ad unanimità dei voti, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della Difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del Decreto di Riordino;
- i. provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I. mediante la procedura concorsuale prevista dall'articolo 4 del Decreto di Riordino;
- j. definisce transattivamente le pretese dei creditori della CRI nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall'art. 4, comma 4, del Decreto di Riordino.

Il Comitato dell'Ente ha compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali dell'Ente (art. 13 dello Statuto) ed in particolare:

- a. detta gli indirizzi strategici;
- b. approva i regolamenti interni, con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità e loro modifiche;
- c. approva il bilancio preventivo dell'Ente e le variazioni allo stesso;
- d. approva il rendiconto della gestione;
- e. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
- f. delibera il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili;
- g. delibera il trasferimento all'Associazione dei beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi modali e concede in uso alla medesima quelli necessari allo svolgimento delle finalità statutarie e dei compiti istituzionali;
- h. delibera i piani operativi;
- i. si esprime su qualsiasi questione che l'Amministratore ritiene di sottoporre al Comitato

Il Comitato, inoltre, esprime parere su tutte le altre materie indicate dal Decreto di Riordino, con particolare riferimento a quelle specificate nell'articolo 4 del Decreto medesimo.

Nel corso dell'anno il Comitato dell'Ente – insediatosi il 22 gennaio 2016 - ha adottato numerose deliberazioni, (tutte pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito), di cui citiamo solo alcune più rilevanti:

- Definizione degli indirizzi strategici 2016
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 del Comitato Centrale
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 Consolidato
- Consistenza patrimoniale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
- Dotazione organica dell'Ente Strumentale
- Istanza di anticipazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 49-quarter del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013 e s.m.i.
- Individuazione e successivo atto propedeutico per il trasferimento all'Associazione degli immobili pervenuti alla CRI tramite negozi giuridici modali
- Procedure per l'alienazione immobili CRI
- Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
- Approvazione prima variazione di assestamento al bilancio di previsione es. 2016
- Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017
- Approvazione del Piano Anticorruzione dell'Ente strumentale alla CRI 2016/2018
- Approvazione dei Piani Operativi di riparto.

E' bene ricordare come alle sedute del Comitato dell'Ente assista almeno un componente del Collegio dei Revisori. Inoltre il Comitato dell'Ente, al fine di garantire il controllo e la trasparenza nelle decisioni, ha deciso di invitare alle sedute anche il Magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo presso l'Ente.

Vanno inoltre segnalati i compiti specifici del Presidente dell'Ente previsti dallo Statuto (art. 16) e dal Decreto di Riordino:

- a. provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I., mediante procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di Riordino, sino al 31 dicembre 2017.
- b. definisce transattivamente le pretese dei creditori ai sensi dell'art. 4 , comma 4, del Decreto di Riordino.
- c. predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.
- d. informa annualmente il Comitato sull'attività dell'Associazione e fornisce ogni chiarimento ed informazione richiesta.
- e. Adempie alle altre competenze previste dalla normativa con particolare riferimento alla gestione separata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti – insediatosi il 28 gennaio 2016 - assolve ai compiti di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- b) verifica la correttezza dell'azione dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni del Comitato e delle ordinanze Presidenziali che comportino spese;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della Salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
- e) può richiedere dati o informazioni agli organi di amministrazione dell'Ente; può, altresì, acquisire documenti e richiedere ogni opportuno chiarimento ai Dirigenti, che hanno l'obbligo di rispondere;
- f) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle variazioni e sull'assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese;
- g) espleta le attività di revisione secondo la normativa vigente.

### *1.3 Subentro dell'Associazione della CRI nei rapporti attivi/passivi del pre-esistente Ente Pubblico CRI.*

L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che: “ *a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h)*”. La citata normativa prevede quindi che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, mediante le sue diverse articolazioni territoriali previste dallo Statuto, possa sottoscrivere convenzioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporti infermi per il Servizio sanitario nazionale.

Con una prima circolare recante “ *Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) sono state date le prime indicazioni in materia di convenzioni, rapporti attivi e passivi.

In attuazione della citata disciplina legislativa, a tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 31/12/2015 è subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Associazione della Croce Rossa Italiana. In particolare:

- a) per le convenzioni i cui termini di scadenza erano previsti nel corso dell'anno 2016 ovvero nei successivi anni, previa comunicazione al contraente ceduto.
- b) per le convenzioni cessate il 31 dicembre 2015 è stata demandata all'Associazione la facoltà di attivare o meno un nuovo rapporto convenzionale.

Con la circolare sopra menzionata il Presidente dell'Ente ha dato indicazioni ai Presidenti Regionali, di dare attuazione, con il supporto dei direttori Regionali, alle indicazioni contenute nella predetta circolare. Nel 2016 sono state fornite alle strutture territoriali ulteriori linee direttive ed attuative nelle suindicate materie.

Per quanto riguarda gli altri rapporti attivi e passivi l'art. 3 comma 4 dice:” *Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti*



provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1 gennaio 2016". Pertanto il Presidente dell'Ente ha provveduto alla trasmissione in data 31.12.2015 di uno schema di decreto ministeriale, aggiornato in seguito ai successivi incontri, ed attualmente all'esame del Ministero della Salute. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'amministrazione ha considerato le bozze circolate e discusse con il Ministero della salute come linee guida in materia. In particolare per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili della CRI all'Associazione la questione riveste particolare complessità. Infatti tali trasferimenti comporterebbero ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente Strumentale e quindi della finanza pubblica, l'Amministrazione ha proposto di prevedere nella citata bozza di Decreto del Ministero della Salute concernente i rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 178/2012, che:

- *“ L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immobili di cui alle lettere d) e h) dell'art. 4 del D.Lgs. 178/12 da trasferire in proprietà all'Associazione. I citati provvedimenti hanno effetto dichiarativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione”;*
- *“I provvedimenti di individuazione dei beni di cui al comma precedente del presente articolo costituiscono titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima e sono esenti, altresì, dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione”.*

La stessa problematica riguarda anche gli altri beni immobili che non rientrano nella suindicata categoria e per i quali, in assenza di una specifica normativa, non sarà possibile trasferirne la proprietà alla medesima Associazione.

Come ampiamente illustrato nelle ultime relazioni semestrali, il tema delle risorse umane nell'ambito del riordino della CRI ha avuto una grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento che, con opportuni emendamenti all'originario testo del Decreto di Riordino, hanno e continuano ad assicurare, un ordinato transito del personale dell'Ente presso altre Pubbliche Amministrazioni (oggi più che mai, a seguito dello straordinario lavoro compiuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il portale (PMG), unitamente a tutti i Ministeri vigilanti, questa affermazione può essere fatta con certezza).

Alla data del 31 dicembre 2015 il personale impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a **2.371** dipendenti così suddivisi:

- 1.390 unità di personale civile di ruolo;
- 44 unità di personale civile a tempo determinato;
- 781 unità di personale militare in servizio continuativo;
- 156 unità di personale militare richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dell'Ente.

Alla data del 31 dicembre 2016 il personale impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a **1.630** dipendenti così suddivisi:

- 1.618 unità di personale civile di ruolo (di cui 66 unità nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012);
- 12 unità di personale civile a tempo determinato (che cessa dal servizio il 31.12.2016).

Alla data del 1 febbraio 2017 il personale impiegato dall'Ente Strumentale è di **568** unità. Infatti alle precedenti unità vanno tolte 79 unità di ex militari continuativi transitati nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell'Ente Strumentale. (Dette unità di personale sono state successivamente richiamate in servizio attivo come militari a seguito di provvedimenti del Presidente dell'Associazione di costituzione del contingente ex art 5 comma 6, unitamente ad ulteriori 167 unità ex art 6 comma 9 terzo periodo, sempre richiamati in servizio militare

attivo con provvedimenti del Presidente dell'Associazione, in quanto inserite nelle graduatorie finali delle procedure selettive espletate dal Ministero della Difesa in attuazione del decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero della Salute e della PA, ai sensi articolo ex art 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012). Peraltro, a completamento di quanto sopra si rappresenta che al 01/01/2017 sono transitate in mobilità presso Amministrazioni Regionali n. 321 unità di personale e al 01/02/2017 ulteriori n. 645 unità di personale presso altre amministrazioni. Conseguentemente, considerato che il personale in servizio al 31/12/2008 era di 4379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) le unità uscite dalla CRI/Ente Strumentale al 01/02/2017 sono complessivamente di 3.727 unità, nonostante le 860 procedure di stabilizzazione effettuate dal 2012.

Va chiarito, infatti, che nel corso dell'anno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal CCNL relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Pertanto, a seguito delle procedure di applicazione del citato Decreto 772 militari già in servizio continuativo sono transitati nel ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178/2012, istituito con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento Risorse Umane e ICT, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in virtù della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo).

Successivamente il Presidente Nazionale dell'Associazione, con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016, ha costituito il contingente di personale del Corpo Militare della C.R.I. in servizio attivo, aggiornando e integrando lo stesso con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016 e n. 7 del 18 gennaio 2017. Si precisa che l'Ente Strumentale, sostiene il costo dell'intero contingente in coerenza con le risorse finanziarie trasferite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 luglio 2016 ( in riferimento alla Deliberazione del Comitato di approvazione del Piano operativo relativo al secondo semestre 2016 n 31 del 6

maggio 2016). Va infine segnalato, che a seguito della conclusione delle procedure di mobilità relative alla prima fase, prevista dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015, dal 1° settembre 2016 n. 651 dipendenti dell'Ente, (sia civile che già militare iscritto nel ruolo ad esaurimento con la deliberazione sopra citata) sono transitati presso altre strutture pubbliche. A questi si aggiunge, come già accennato, che al 1° gennaio 2017, sono già transitati presso Amministrazioni Regionali n. 321 dipendenti e al 01/02/2017 n. 645 unità di personale presso altre Amministrazioni, oltre all'uscita di ulteriori n. 247, prevista al 1° luglio 2017. La tabella che segue riporta la spesa per il personale per il periodo 2009/2016 come risultante dal bilancio di esercizio.

<i>SPESE del PERSONALE a Bilancio</i>				
<i>(come risultante dal Servizio Bilancio e Informatica)*</i>				
<i>anno</i>	<i>spese del personale INCLUSO TFR</i>	<i>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</i>	<i>spese del personale ESCLUSO TFR</i>	<i>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</i>
2009	€ 154.313.509,40	91,20%		
2010	€ 154.998.648,04	92,40%		
2011	€ 153.751.012,43	91,25%		
2012	€ 143.703.047,53	94,67%		
2013	€ 152.052.507,16	100,04%		
2014	€ 154.531.307,64	105,36%**		
2015	€ 138.691.900,59 INCLUSO TFR	94,56%	€ 126.319.498,24 ESCLUSO TFR	86,12%
2016	€ 143.027.194,01 Bilancio previsione INCLUSO TFR	106,25%	€ 128.688.907,35 Bilancio previsione ESCLUSO TFR	95,60%

• Dati forniti dal Servizio Bilancio e Informatica

\*\* Rispetto al dato riportato nella prima relazione semestrale 2015 la percentuale di assorbimento è stata corretta al ribasso in quanto è pervenuto (non previsto) un contributo aggiuntivo del Ministero dell'Economia e Finanze.

## 2.1 Stabilizzazioni

Come noto, da anni è presente un rilevante contenzioso tra l'Ente e i lavoratori assunti a tempo determinato dalle precedenti gestioni, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. A seguito della finanziaria 2007, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, si è innescato un rilevante contenzioso tra CRI e i circa 1480 dipendenti a tempo determinato dell'epoca ( la maggiorazione rispetto ai dati relativi ai predetti ricorrenti è indicata nella nota del servizio legale prot. 2206 del 20 gennaio 2017). In particolare, dal 2013 al 2015, si sono susseguite svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato inderogabilmente verso una definitiva soccombenza dell'Ente. Sorprendentemente, la Cassazione con la sentenza n. 22128 pubblicata il 29 ottobre 2015 ha per la prima volta evidenziato che *“in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie prevista dal fondo di cui al citato L. n.296 del 2006, art.1, comma 519, deve escludersi che l'Ente sia tenuto a stabilizzare tutto il personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina”*, tale pronuncia è, però, rimasta un unicum.

Con l'OP n. 311 del 31.12.2015 il Presidente Nazionale, in considerazione del parere espresso dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 0001923-P del 24 aprile 2013, concordato sia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 48720 del 4.06.2014, ha programmato la stabilizzazione, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di ulteriori 240 unità di personale mediante l'assunzione dei ricorrenti in possesso di sentenza favorevole di primo o secondo grado di giudizio o cassazione. A seguito di quanto sopra il Servizio Personale, con determinazione dirigenziale n. 98 del 3 maggio 2016, ha previsto di procedere alla stabilizzazione di circa n. 30 unità al mese. È opportuno evidenziare che, durante lo svolgimento di detta programmazione, il personale di ruolo dell'Ente Strumentale è stato, ed è tuttora, interessato dalle procedure di mobilità, di cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, che prevede per l'incontro di domanda ed offerta di mobilità, l'inserimento del personale nel portale “PMG” predisposto dal Dipartimento della

Funzione Pubblica. Al fine, pertanto, di consentire la partecipazione alle procedure di mobilità anche al personale in via di stabilizzazione, il Servizio ROSP con determinazione dirigenziale n. 150 del 30 giugno 2016 ha individuato i nominativi dei soggetti in possesso di una sentenza favorevole alla stabilizzazione, nelle more della conclusione del provvedimento di assunzione come programmato nella medesima determinazione, per l'inserimento degli stessi nel citato portale "PMG". Successivamente è stato stabilito di: *"modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali n. 98/2016 e la n. 150/2016 per procedere all'inserimento di nuovi aventi diritto alla stabilizzazione nel PMG e, quindi, consentire a tali lavoratori di partecipare alla seconda fase della mobilità, nelle more della definizione dei procedimenti di stabilizzazione comunque già programmati, in modo che possano veder garantito il diritto a partecipare alla procedura di cui trattasi, con l'impegno di revocarne l'iscrizione nel momento in cui rinunciassero alla stabilizzazione o risultassero privi dei requisiti necessari per instaurare il rapporto di impiego con l'Ente (...)"*. In seguito, il Comitato dell'Ente Strumentale, visto l'andamento delle sentenze, ha autorizzato per l'anno 2016 la stabilizzazione di un massimo totale di **307** unità, integrando, quindi, la programmazione prevista con Ordinanza Presidenziale n. 311/2015 di ulteriori n. 67 unità.

In relazione alla predetta programmazione, si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2016 sono state stabilizzate 290 unità di personale e si sono avviate le procedure per le restanti 17 posizioni. Pertanto, il complessivo processo di stabilizzazione, al 31 dicembre 2016, ha visto avviare procedure di stabilizzazione per un totale di n. 860 unità di personale, mentre a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità, il personale stabilizzato ancora in servizio al 31 dicembre 2016 presso l'Ente Strumentale è di 569 unità.

## **2.2 Liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.**

La Croce Rossa Italiana e oggi l'Ente Strumentale alla CRI hanno sempre applicato le previsioni dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 che prevede che all'atto della cessazione dal servizio al personale spettano un'indennità di anzianità. Tale normativa seguita ad essere applicata dall'Ente. L'imponente transito di personale CRI, oggi dell'Ente Strumentale, in mobilità presso altre strutture pubbliche con le procedure previste dalla L. 190/2014 (che ha esteso al personale della CRI, con l'art. 7, comma 2bis del D.L. n. 192/2014, convertito in

legge con modificazioni dalla L. 11/2015 e successivamente modificato dal comma 398 della L. n. 208/2015, il percorso di mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica), considerato lo straordinario ammontare degli importi in questione, ha indotto il Legislatore a regolamentare i rapporti con gli Enti Previdenziali derivanti dalle sopra citate procedure mediante l'art. 7-bis del d.lgs. n. 178/2012: *“I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”*.

Tale percorso di mobilità ha portato all'uscita di 651 unità di personale nell'anno 2016, n. 966 nel 2017 (321 al 1° gennaio + 645 al 1° febbraio) e con una previsione di ulteriori n. 247 unità al 1° luglio 2017.

A seguito di un incontro Istituzionale con l'INPS, l'Amministratore dell'Ente, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al capo del Dipartimento RU e ICT e al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con gli Enti Previdenziali al fine dell'attuazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012, nonché di definire entro e non oltre il 30 settembre 2016 tutti gli immobili da trasferire ai fini del trattamento di fine servizio dal personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa.

Il Dipartimento Risorse Umane e ICT, come rappresentato nella nota prot. n. 46563 del 4 ottobre 2016, ha predisposto una prima quantificazione di € 114.168.662,93 delle liquidazioni spettanti al personale interessato alla mobilità sino al 31 dicembre 2017, cui seguirà una quantificazione più puntuale.

Nell'anno 2016, si è proceduto al pagamento dei TFR/TFS ai quei dipendenti che hanno cessato il servizio con l'Ente Strumentale. Proporzionalmente alla significativa riduzione del personale intercorsa negli anni precedenti è aumentata significativamente e inevitabilmente la spesa per il pagamento dei TFR/TFS, indennità di anzianità, come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

TFR/TFS erogato al personale della CRI oggi Ente strumentale		
Competenza 2014	2015	2016
€ 2.399.887,99	€ 10.559.650,63	€ 11.269.899,91

### *2.3 Il fabbisogno di Personale, la dotazione organica e personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.*

Facendo seguito a quanto riferito nella relazione 2015, si ricorda come il fabbisogno di personale, comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, fosse stato articolato in tre "fasi":

1. a perimetro riferito all'allora assetto della CRI (tale previsione è stata superata);
2. alla costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno di n. 832 unità);
3. fase finale immediatamente precedente alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. n.178/212 e s.m.i. (fabbisogno di n. 165 unità, escluso il personale dirigenziale).

Facendo seguito a tale programmazione, nel corso dell'anno 2016, il Comitato dell'Ente strumentale con la delibera n. 40, nella seduta del 20 maggio 2016, ha approvato la dotazione organica dell'Ente Strumentale per un totale di 560 unità, tra cui 28 posizioni Dirigenziali complessive (3 di prima e 25 di seconda fascia), purtroppo mai effettivamente ricoperte nonostante la difficoltà della situazione.

Nell'anno 2016, inoltre, il Presidente Nazionale ha provveduto ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012, che prevede: *"Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività*



*propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche Amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.”.*

Ai fini dell'applicazione della citata previsione, il Presidente Nazionale e l'Amministratore dell'Ente, hanno fornito nel mese di febbraio 2016 indicazioni per l'individuazione del contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente nell'ambito del fabbisogno relativo alla sopra richiamata terza fase. Al riguardo si è deciso di permettere ad ogni lavoratore di manifestare la volontà all'eventuale inserimento in detto contingente, facendo comunque salva l'insindacabile valutazione in merito del Presidente.

Sulla base delle manifestazioni delle volontà dei lavoratori, il Presidente Nazionale ha emanato il Provvedimento n. 1 del 7 marzo 2016, con cui ha individuato e definito il contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente.

Successivamente tale provvedimento è stato aggiornato con il provvedimento n. 4 del 9 settembre 2016 con una previsione di n. 191 unità, (senza comprendere il personale dirigente) di cui però, alla data odierna, a seguito di dimissioni o iscrizione nel contingente di personale militare ex art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, risultano in servizio n. 177 unità. Detta previsione è in fase di aggiornamento in quanto la stessa non prevedeva il personale dirigente.

Si sottolinea che lo sforzo compiuto dall'Ente Strumentale per garantire l'inserimento del proprio personale nel portale PMG per facilitarne al massimo il ricollocamento presso altre PA, è stato di dimensioni eccezionali, considerato che inoltre si è privato di risorse che sarebbero state utili per il processo di privatizzazione in corso.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i, il personale a decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente e il successivo avvio al processo di mobilità.

#### ***2.4 L'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e contestuale assunzione da parte dell'Associazione.***

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha previsto che *“Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente ... . Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. ... . A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. ... .”*

Già con la “Prima Circolare per l'avvio dell'Associazione CRI” diramata il 31 dicembre 2015, il Presidente aveva dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio dell'anno 2016, una prima ricognizione – non vincolante – in ordine alla volontà del personale CRI di transitare nell'Associazione, per avere un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 178 e s.m.i. Tale adempimento era stato poi temporaneamente sospeso su richiesta delle OO.SS., rappresentato in sede del tavolo tecnico e/o F.P., al fine di non appesantire le problematiche dei dipendenti fino al termine delle procedure di mobilità attivate. Il Presidente dell'Associazione con provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016 ha avviato il procedimento di opzione. Ad oggi il personale dimessosi per essere inserito nell'organico dell'Associazione è di sole 12 unità.

## *2.5 Il portale della mobilità ex Decreto Ministeriale 15 settembre 2015. La mobilità degli autisti soccorritori.*

Come anticipato nei paragrafi precedenti, una significativa novità è stata introdotta dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 192/2014, c.d. "decreto mille proroghe" convertito con la legge n. 11/2015, e successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che: *"Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo"*. Le modalità di applicazione delle procedure di mobilità sono state disposte con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante *"Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale"*. Con Decreto del 10 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata conclusa la prima fase delle procedure di mobilità previste dal citato Decreto del 14 settembre 2015 che ha portato al transito presso altre PA di n. 651 unità. A dicembre 2016 si è poi, conclusa anche la seconda fase che ha visto transitare il 1° febbraio 2017 n. 645 unità di personale.

Altra novità introdotta dal comma 397 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguarda il comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, stabilendo che *"gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni"*.

Ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, sono stati effettuati nel corso dell'anno 2016 diversi incontri ai quali hanno partecipato rappresentanti del Ministero Affari Regionali, Dipartimento Funzione Pubblica, dei Ministeri vigilanti dell'Ente strumentale, della Conferenza delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito dell'impegno di tutte le parti coinvolte è stato quindi possibile prevedere dei percorsi condivisi sia in merito alle procedure da intraprendere per addivenire alla mobilità che per gli aspetti relativi al trasferimento delle risorse finanziarie dall'Ente strumentale agli Enti e le Aziende riceventi il personale CRI.

In riferimento al transito del personale, le Regioni hanno esercitato la propria opzione in base a quattro diverse modalità procedurali, mentre per quanto attiene agli aspetti finanziari, l'Ente strumentale come concordato nelle suddette riunioni, ha provveduto a quantificare gli importi del trattamento economico spettante al personale interessato alla mobilità, nell'importo lordo e con l'esplicitazione dell'accessorio, calcolando il valore medio nazionale, pagato sull'ultimo fondo approvato (2014) per il personale civile, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.

Delle risultanze di quanto convenuto in detti incontri, la Conferenza Stato – Regioni ne ha preso atto nel verbale della seduta del 22 dicembre 2016 (in atti prot. n. 59918 del 23.12.2016).

Pertanto il personale transitato in mobilità, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012, secondo gli esiti del dialogo istituzionale sopra rappresentato, è stato di n. 322 unità il 1° gennaio 2017 e previsione di trasferimento di n. 247 unità al 1° luglio 2017. Ciò ovviamente salvo ulteriori stabilizzazioni di personale avente prestatato servizio in attività convenzionali.

***2.6 Personale appartenente al Corpo Militare. Approvazione del DPCM del 25.03.2016 recante i criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale appartenente al corpo militare. Provvedimento dell'Ente strumentale attuativo del DPCM per inquadramento del personale appartenente al corpo militare.***

Per quanto riguarda il personale del Corpo Militare, si rappresenta che, ai fini del riordino, come anticipato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 6807 del 29 marzo 2016, in data 05 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già

appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. Al riguardo, per quanto attiene i successivi adempimenti dell'Ente strumentale, l'Amministratore con Determinazione n. 50 del 13.07.2016 ha costituito un'Unità di progetto a cui ha demandato il compito di procedere a redigere la proposta di determinazione per l'equiparazione tra i livelli del personale militare con quelli corrispondenti del ruolo civile dell'Ente in attuazione del summenzionato DPCM. Inoltre, il Capo Dipartimento Risorse Umane e ICT con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile della CRI, del personale militare transitato ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 178/2016 e s.m.i. con alimentazione dello stesso dalla data di collocamento in congedo del personale militare individuato. Con nota prot. n. 15888/U del 19 agosto 2016 il Presidente ha quindi chiesto all'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di formalizzare per il tramite dei centri di mobilitazione competenti, l'avvenuto congedo con decorrenza 21 luglio 2016, (ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e del DPCM 25 marzo 2016), del personale individuato con la citata nota prot. n. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale e con la citata Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento RU e ICT. Successivamente, il Dipartimento RU e ICT, con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, ha inquadrato il personale transitato nel ruolo ad esaurimento ed ha richiesto al Servizio Trattamento Giuridico e Economico del Personale di elaborare il prospetto generale delle competenze del personale militare e del personale civile sulla base del quale definire l'inquadramento economico spettante, con attribuzione dell'assegno "ad personam". Al fine di fornire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni, si evidenzia che i provvedimenti sono stati pubblicati sul sito dell'Ente strumentale, con comunicazione diretta a tutto il personale interessato alle procedure di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 178/2012. Inoltre, con determinazione n. 190 del 29 agosto 2016 del Trattamento Economico e Giuridico del Personale è stato predisposto quanto necessario per l'elaborazione degli stipendi e degli assegni ad personam, in vista della comunicazione alle Amministrazioni presso cui è transitato

il personale ex militare. Di tutta la procedura e degli atti adottati è stata data dettagliata comunicazione al Comitato dell'Ente.

Preme, in conclusione, far presente che anche lo stesso D.P.C.M. 25 marzo 2016 è stato oggetto di ricorso da parte di un nutrito numero di ex militari (ad oggi sono stati notificati 4 ricorsi proposti da 140 ex militari). Con detta impugnativa i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche, del D.P.C.M. 25 marzo 2016, pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2016 recante: *“Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato [rectius: indeterminato] della associazione italiana della Croce Rossa”*.

Fino ad oggi comunque il TAR ha negato l'istanza delle misure cautelari richieste.

### ***2.7 Proroga impiego personale militare con richiamo di cui all'art. 6 comma 9 e Costituzione del contingente del personale del corpo militare in servizio attivo ex art.5 comma 6 D.lgs. N. 178/2012 con Provvedimento del P.N. n. 182 dell'Associazione CRI.***

Premesso che ad oggi non c'è più personale militare con richiamo temporaneo in capo all'Ente Strumentale, con Ordinanza n. 309 del 31 dicembre 2015 il Presidente Nazionale della CRI aveva disposto la proroga del richiamo in servizio fino al 31 marzo 2016 di n. 143 unità al fine di sopperire alle esigenze temporanee derivanti dallo svolgimento dei servizi di emergenza, di pronto intervento dei Centri Interventi di Emergenza e dei servizi di supporto amministrativo a dette unità degli uffici del Comitato Centrale e dei Comitati Regionali CRI. A riguardo è doveroso sottolineare che dal 2009 il ricorso a detto personale si era progressivamente ridotto e, non solo non sono stati richiamati ulteriori militari rispetto a quelli già in servizio nel 2009 ma, anzi, il numero dei richiami è andato sempre diminuendo negli anni ed è passato da 371 unità, alla data di insediamento dell'attuale gestione, alle 143 di cui all'Ordinanza n. 309 del 31 dicembre 2015 ultimo provvedimento in capo al Presidente Nazionale CRI-Pubblica. Detto aspetto è stato, altresì, riportato anche nelle Relazioni della Corte dei Conti al Parlamento relative agli anni 2013 e 2014.

Con la nuova fase di riordino, avviata il 1° gennaio 2016 con la coesistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (privata) e dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (pubblico), atteso il mancato completamento delle procedure di cui all'art. 5 comma 6 per la costituzione del contingente, si è posto il problema delle modalità di un eventuale ulteriore ricorso all'istituto del richiamo ai sensi dell'art. 1668 dell'ordinamento militare, pur sempre in presenza di esigenze organizzative, come previste dal dettato normativo.

A riguardo si rammenta che la modifica del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. introdotta con la legge di stabilità 2016, ha previsto per il personale militare CRI di cui all'art. 6, comma 9, la possibilità di richiamo in servizio fino alla conclusione delle procedure di costituzione del contingente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Pertanto, considerati i tempi necessari per le procedure di selezione in capo al Ministero della Difesa che si sono protratte fino a luglio 2016 e, vista la complessità della normativa, l'Amministrazione, con nota prot. 13344 del 10 marzo 2016 ha chiesto un supporto interpretativo del Ministero della Difesa per avere ulteriori chiarimenti. In particolare l'Amministrazione ha chiesto se il Ministero della Difesa "... Concorda sul fatto che dal 1° gennaio 2016, fino alla fine delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 (costituzione contingente) è il Presidente dell'Associazione, verificata l'esigenza delle attività da prestare e permanendo le esigenze – anche degli uffici amministrativi – di cui alla richiamata ordinanza n. 309 del 31.12.2015, ovvero di ulteriori nuove esigenze rappresentate, di disporre i richiami di cui all'art. 1668 dell'ordinamento militare, chiedendo contestualmente all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di provvedere al pagamento dei relativi emolumenti al personale richiamato". Nelle more del riscontro da parte del Ministero della Difesa, stante la ristrettezza dei tempi e considerato che il bilancio dell'Ente strumentale, a seguito del primo piano di riparto, approvato con Decreto 29 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n. 41 del 19-2-2016), che conservava i fondi necessari per la copertura economica delle spese di detto personale per l'intero anno 2016, la questione è stata sottoposta al Comitato dell'Ente. Il Comitato, come da verbale n. 2 del 18 marzo 2016 "... concorda con la procedura indicata per effettuare il rinnovo dei richiami secondo le modalità illustrate e indicate nella succitata nota, compresa l'imputazione economica degli oneri dei richiami a carico dell'Ente". Pertanto, il Comitato ha dato mandato all'Amministratore di dare indicazioni al Dipartimento Risorse Umane di procedere alla

rilevazione delle esigenze. Nella stessa seduta il Presidente ha precisato che gli eventuali atti di richiamo sarebbero stati assunti solo previo parere favorevole del Ministero della Difesa.

A seguito del riscontro del Ministero della Difesa, pervenuto con nota prot. n. M\_DGUDC – REG 2016 0010637 del 23 marzo 2016, con il quale il predetto Dicastero comunica che nelle soluzioni rappresentate dall'Ente “... non si ravvisano profili di criticità” con provvedimento n. 79 del 31 marzo 2016 il Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, a seguito dei monitoraggi effettuati, ha disposto il richiamo in servizio di n. 140 unità di personale. La questione è stata nuovamente sottoposta all'ordine del giorno della seduta dell'8 aprile 2016 del Comitato dell'Ente strumentale che, come da verbale n. 3, ha approvato le procedure poste in atto dall'Amministrazione per effettuare i richiami del mese di aprile 2016, nelle more della definizione del contingente e verificata l'effettiva esigenza a seguito di monitoraggio. Conseguentemente l'Amministratore, con Determinazione n. 7 del 15 aprile 2016, ha dato mandato ai Capi Dipartimento di procedere, per quanto di competenza, all'imputazione dei relativi oneri finanziari complessivi “...limitatamente al mese in corso e comunque non oltre la data di conclusione delle procedure dell'articolo 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i.”. Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha preso atto nel verbale n.17 del 20 giugno 2016.

Stante il mancato completamento delle procedure per la definizione del contingente nella seduta del 28 aprile 2016 il Comitato ha deciso di procedere ai richiami del personale militare in servizio temporaneo anche per il mese di maggio 2016, a seguito di verifica delle effettive esigenze. L'Amministratore con nota prot. 21518 in mancanza dello Statuto dell'Ente strumentale e quindi in assenza della definizione delle funzioni degli Organi ex art. 2 comma 3 d.lgs. 178/2012 e s.m.i., ha richiesto un parere al Comitato in ordine alla titolarità dell'atto di spesa per l'imputazione degli oneri finanziari complessivi relativi al personale richiamato cui è garantito il trattamento economico disciplinato dall'art. 1757 del d.lgs. 66/2010. Nella seduta del 6 maggio 2016 il Comitato, visto il Decreto 29 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n. 41 del 19-2-2016), in sede di approvazione del piano di riparto relativo al secondo semestre 2016 ha deciso di mantenere nel bilancio dell'Ente strumentale i fondi stanziati per il contingente di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 in quanto tale soluzione forniva “...maggiori garanzie”. Nella stessa seduta il “Comitato concorda, richiamando le precedenti determinazioni assunte e ritenendo che anche in merito alla



massima trasparenza dei bilanci la soluzione migliore sia quella di continuare con le procedure di richiamo fin qui effettuate e cioè con un provvedimento di richiamo emanato dal Presidente Nazionale dell'Associazione e copertura economica data dall'Ente strumentale".

Con la stessa procedura si è proceduto ai richiami anche per i mesi successivi fino al completamento delle procedure di cui all'art. 5 comma 6.

Relativamente alla questione si segnala che con nota del Ministero della Difesa Previmil MD GPREV REG 2016 0109306 del 13 luglio 2016 sono terminati i lavori della commissione deputata all'esame delle domande di accesso al contingente di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. e lo stesso è stato successivamente costituito con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016 dal Presidente Nazionale dell'Associazione, successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016 e n. 7 del 18 gennaio 2017.

Ad oggi l'Ente strumentale non ha in servizio militari in quanto tali. Infatti il personale richiamato in servizio a seguito della costituzione del contingente con Ordine di Servizio dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare n. 580.16 del 30 settembre 2016 è in servizio esclusivo (ai sensi dell'art. 5 comma 6) presso l'Associazione CRI. Atteso che l'Associazione ha dichiarato di non poter procedere autonomamente ed atteso, come già detto, che le risorse finanziarie per il pagamento di detto personale, nei piani di riparto, di cui ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente del 4 luglio 2016 e del 22 settembre 2016 così come approvati dai Ministeri vigilanti, sono rimaste in capo all'Ente strumentale, l'Ente strumentale medesimo, giusta decisione del Comitato, dal 9 settembre 2016, per tutte le risorse immesse nel contingente del Corpo militare in servizio attivo, ha elaborato i cedolini in nome e per conto dell'Associazione quale service svolto nell'ambito delle attività finalizzate a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. Successivamente il Comitato dell'Ente strumentale nella 13<sup>a</sup> Adunanza del 28 ottobre 2016, a modifica dell'atto di indirizzo assunto il 9 settembre 2016, preso atto delle dichiarazioni dell'Associazione, ha diversamente disposto in merito al potere datoriale, distinguendo lo stesso in due fattispecie:

- il potere datoriale in ordine alla movimentazione del personale e al rispetto di tutti gli obblighi posti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i, posto in capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana;

- il potere datoriale in ordine agli adempimenti previdenziali e assicurativi (INAIL), posto in capo all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, fermo restando l'obbligo in capo all'Associazione di comunicare all'Ente gli estremi necessari alla compilazione dei cedolini (presenze/assenze, giorni di malattia, etc.).

Rispetto a questo punto, e ad altri di complessa interpretazione, l'Amministratore ha ritenuto di richiedere un parere al Ministero della Difesa. In riscontro a detta richiesta l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con prot. n. M\_DGUDCREG20160045890 del 27.12.2016, ha rappresentato all'Ente strumentale alla CRI, riflessioni che confermano quanto per ultimo deciso dal Comitato dell'Ente, ma stante la complessità della problematica lo stesso ha comunque ritenuto che sulle tematiche venisse acquisito l'avviso dell'Avvocatura generale dello Stato. Nelle more dell'acquisizione di detto avviso, a garanzia della copertura pensionistica e assicurativa del personale, l'Amministratore, con le determinazioni n. 88 del 15 novembre 2016, n. 90 del 18 novembre 2016 e n. 106 del 27 dicembre 2016, ha determinato di provvedere a quanto disposto dal Comitato dell'Ente.

### 3.1 La consistenza patrimoniale.

Alla data del 23 settembre 2016 la consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), così come approvata con la delibera del Comitato del medesimo Ente n. 68 del 23 settembre 2016 risulta essere pari a n. 1.506 cespiti catastali di cui n. 1.088 relativi a fabbricati e n. 418 relativi a terreni, così attualmente ripartiti:

- 142 cespiti inseriti al Piano di alienazione aggiornato ed approvato dal Comitato alla data del 6/9/2016, “ *in quanto non provenienti da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione*”;
- 80 cespiti “*pervenuti attraverso negozi giuridico modali*”;
- 642 cespiti concessi in “*comodato d'uso gratuito utilizzati per fini statuari e dei compiti istituzionali*”;
- 113 cespiti in locazioni attive con “*negozi giuridici di godimento non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico*”;
- 651 cespiti “*non pervenuti da negozi giuridico modali e non destinati a comodato d'uso per fini statuari e dei compiti istituzionali da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti*”.

In ragione della destinazione il regime fiscale dei beni sopra indicati è il seguente:

- n. 804 cespiti esenti dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU), per motivi di utilizzo da parte dell'Associazione CRI per fini istituzionali o per esenzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- n. 702 cespiti soggetti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU).

La consistenza del Patrimonio immobiliare dell'ESACRI per l'anno 2017 è in corso di aggiornamento.

Successivamente alla citata delibera n.68 il Comitato dell'Ente Strumentale ha approvato con le delibere n.47 del 10.06.2016, n. 58 del 27/7/2016 e n. 77 dell'11.11.2016 l'elenco degli immobili pervenuti alla C.R.I. tramite negozi giuridici modali, in attuazione dell'art.4 comma 1, lettera d), ex D.Lgs N.178/2012 e s.m.i.. E' in corso un aggiornamento della consistenza patrimoniale.

Ai sensi della medesima disciplina legislativa sono stati approvati gli schemi dei contratti di comodato d'uso gratuito con l'Associazione e con circolare prot. n. 32100 del 28.6.2016 sono state diramate nove direttive volte alla sottoscrizione degli stessi. I contratti sottoscritti e registrati alla data del 3 febbraio u.s. risultano essere 203 su 212 trasmessi, mentre n. 9 necessitano di approfondimenti .

Nella gestione del patrimonio sono sorte diverse problematiche molto spesso a causa di una normativa, purtroppo, non sempre chiara e coordinata: il Decreto di Riordino imprime diverse destinazioni al patrimonio senza, però, fissarne le priorità. E' il caso dell'art. 6 che prescrive il trasferimento di quota dell'attivo patrimoniale agli enti previdenziali per la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale interessato dai processi di mobilità. Ebbene tale destinazione , vincolo, non pare coordinato con le altre finalità pure impresse al patrimonio da altre disposizioni del Decreto di Riordino e sembra non tenere conto che pur trattandosi di un patrimonio significativo non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze. Attesa la complessità e delicatezza della problematica l'Amministrazione ha investito l'Avvocatura Generale dello Stato cui è stata rivolta una richiesta di specifico parere volta, appunto, a chiarire le priorità di utilizzo e destinazione del patrimonio dell'Ente.

Come già accennato al paragrafo 1.3 si confida di poter risolvere la problematica degli oneri fiscali connessi al trasferimento dei beni all'Associazione nell'ambito del decreto ministeriale che dovrà disciplinare il trasferimento dei rapporti attivi e passivi dall'Ente Strumentale all'Associazione di prossima emanazione. Tale schema di decreto ministeriale, trasmesso dal Presidente dell'Ente ai sensi del citato art. 3 comma 4 ed attualmente all'esame del Ministero della Salute, prevede appunto che:

- “ *L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immobili di cui alle lettere d) e h) dell'art. 4 del D.Lgs. 178/12 da trasferire in proprietà all'Associazione. I citati*

provvedimenti hanno effetto dichiarativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione”;

- “I provvedimenti di individuazione dei beni di cui al comma precedente del presente articolo costituiscono titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima e sono esenti, altresì, dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione”.

In tal modo l'atto di individuazione dei beni da trasferire all'Associazione di per sé trasferirà il diritto di proprietà senza essere soggetto a imposte e tasse con conseguente notevole risparmio di risorse.

La stessa problematica riguarda anche gli altri beni immobili che non rientrano nella suindicata categoria e per i quali, in assenza di una specifica normativa, non sarà possibile trasferirne la proprietà alla medesima Associazione CRI.

I proventi derivanti dalla dismissione immobiliare a seguito di aste pubbliche e di procedure di trattativa privata ammontano a € 15.552.840,37, come si evince dalla tabella, distinta per anno, qui di seguito riportata:

Anno	Totale introitato (in euro) a seguito dismissione patrimonio immobiliare
2012	1.219.661,45
2013	1.412.280,00
2014	2.526.940,00
2015	694.139,92
2016	9.699.819,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.552.840,37</b>

Nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 l'Ente strumentale alla CRI, tramite i propri Uffici, ha indetto dal 2012 al 31/12/2016 complessivamente 19 Aste pubbliche, di cui 7 esperite direttamente dall'Ente e 12 gestite tramite il Consiglio Nazionale del Notariato in attuazione di apposito Protocollo stipulato nel corso dell'anno 2013.

Dei beni inclusi nel Piano di alienazione, aggiornato ed approvato dal Comitato dell'Ente nella seduta del 6/9/2016 e sottoposti ad Asta pubblica ai fini della vendita, 11 delle predette Aste risultano essere stati aggiudicate, mentre 146 proposte di alienazione hanno dato esito negativo e le relative Aste sono andate deserte. Stante quanto sopra, occorre sottolineare che il critico andamento delle vendite degli immobili CRI in Italia, che perdura ormai da più di 10 anni, trova la sua ragione nell'attuale crisi che sta attraversando il mercato immobiliare nel nostro Paese. Infatti, da quanto risulta dalle *note trimestrali* e dai *rapporti annuali* pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare complessivamente, rispetto al livello dell'anno 2000, il volume di scambi immobiliari si riduce nel 2014 in media di oltre il 30%.

A partire dal 2005 inizia un inesorabile ridimensionamento, per tutti i comparti immobiliari che avevano avuto un andamento assai positivo nella prima metà degli anni 2000 (con un incremento all'epoca del 50% delle compravendite). Dopo il 2005 inizia la discesa, che è risultata, tuttavia, particolarmente intensa con la seconda crisi del 2012. Nello stesso 2014, mentre gli altri comparti segnalano un accenno di ripresa, per esempio, gli "Uffici" perdono un ulteriore 5%. Nel complesso tra il 2012 ed il 2014 è il settore che riduce maggiormente il volume di scambi in una misura pari al 37%, rispetto al 26% dei negozi e al 23% delle industrie (e molti immobili di proprietà della CRI si situano nel settore terziario). Nel 2013 il valore del volume di scambio è stato pari per l'insieme dei tre sotto-settori del terziario a circa 12,1 miliardi di euro. Più che dimezzato rispetto ai 25 miliardi del 2008. Poiché la discesa delle compravendite è iniziata prima del 2008, è lecito ipotizzare che rispetto al momento migliore del mercato il ridimensionamento sia attorno al 60%.

Sostanzialmente, il valore del mercato delle proprietà immobiliari riferito ad abitazioni, uffici, negozi e industrie è dunque nel 2013 pari a circa il 5% del PIL, mentre nel 2008 era dell'8,3%. Considerato quanto sopra, al fine di incentivare e valorizzare il patrimonio immobiliare, l'Ente si è anche attivato presso l'Agenzia del Demanio e al fine di accelerare al massimo le attività,

ha sottoscritto una Convenzione per intraprendere iniziative volte a valorizzare il patrimonio immobiliare della CRI.

Inoltre nel 2016 le procedure di vendita hanno subito rallentamenti imputabili per lo più al rinnovato assetto statutario del nuovo Ente Strumentale alla CRI: stante il ritardo con cui risulta approvato lo Statuto dell'Ente cui era demandato il compito di le competenze dei nuovi Organi dell'Ente si sono appunto verificati ritardi nell'adozione delle deliberazioni di vendita del patrimonio immobiliare dell'Ente. Solo a seguito del parere reso dal Ministero della Salute nel corso del mese di Aprile ( prot. n. leg 2342-del 5.4.2016), che ha fornito chiarimenti in merito all'organo deputato a deliberare in ordine alla valorizzazione e alle dismissioni dei beni immobili dell'ESACRI, individuato nel Comitato dell'Ente, si è potuto procedere all'approvazione delle prime Delibere di avvio delle nuove Aste per l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente. Nel corso del 2016 sono state assunte otto Delibere (Delibere dal n. 18 al n. 24 del 29.4.2016 e n. 28 del 9.5.2016) mentre le prime Aste, complessivamente 6, sono state indette nei mesi di giugno e luglio tramite, come detto, dal Consiglio Nazionale del Notariato ed hanno riguardato 38 immobili .

Nel corso dei primi mesi del 2016 l'Amministrazione è stata altresì impegnata ad avviare la procedura di alienazione dell'immobile sito in Milano in Via Caradosso in applicazione della specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, art. 20, comma 4-quater che integra l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il c.d. "*decreto sblocca Italia*", con gli interventi nella predetta procedura del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e dell'Agenzia del Demanio. L'immobile è stato venduto al Fondo Investimenti per la Valorizzazione – comparto Extra gestito dalla CDP Investimenti Società Cassa del risparmio S.p.A., per un importo di € 8.400.000,00. Tale procedura è stata ultimata con apposito decreto del Mef del 26.12.2016 (Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016 - Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.3314).

### 3.1.1 Gli immobili di cui all'art. 4 comma 1 lettera d

Al fine di definire gli immobili individuati all'art.4 comma 1 lettera d) si è tenuto conto della destinazione e dell'effettivo utilizzo del bene e dunque della natura degli stessi ai fini IMU e TASI.

L'esenzione per tali imposte, com'è noto, è destinata in via esclusiva a tutti gli immobili adibiti allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche culturali, ricreative e sportive. Ebbene facendo ricorso alla disciplina delle esenzioni IMU/TASI sono stati individuati i beni immobili destinati alle finalità statutarie ed istituzionali ai sensi della disciplina del Decreto di Riordino.

In questo modo si è avuta una sorta di "*certificazione*" indiretta dell'utilizzo effettivo da parte dei Comuni di appartenenza. Com'è noto, per l'imposta municipale sugli immobili (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 vige l'esenzione soltanto per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) attualmente art.73 comma 1 lettera c) del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e s.m.i e i comuni sono tenuti alla vigilanza in merito.

Con la legge di stabilità 2014 è stato istituito un nuovo tributo comunale denominato TASI per i servizi indivisibili, anche per quest'ultimo trova applicazione quanto precisato per l'IMU: l'esenzione è connessa all'uso dell'immobile che deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.7 del D.lgs 504/92 dall'art.91 bis del DPR 1/2012 e s.m.i.

Nel caso dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, la principale problematica riguarda gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito all'Associazione CRI per lo svolgimento dei fini statuari e compiti istituzionali; ne discende che tali immobili sono esenti dal pagamento dell'imposta essendo destinati ad attività non commerciali diversamente da tutti gli altri cespiti immobiliari non utilizzati per i predetti fini che devono assolvere il pagamento dell'imposta.

Al riguardo, si richiama in materia anche un intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, con risoluzione n.4 del Dipartimento delle Finanze datata 4.3.2013, si è espresso su analoga fattispecie affermando l'esenzione al pagamento del tributo IMU nel caso



di un immobile di un ente non commerciale concesso in comodato d'uso gratuito ad altro ente non commerciale.

Va infine evidenziato che come già detto, è stata proposta al competente Ministero della Salute una bozza elaborata dal Dipartimento PAT del Decreto del Ministero della Salute concernente i rapporti attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.lgs 178/2012 riguardante il trasferimento all'Associazione delle proprietà degli immobili pervenuti alla Croce Rossa Italiana attraverso negozi giuridici modali, in ottemperanza all'art.4, comma 1, lettera d), del medesimo Decreto Legislativo.

Un' ultima problematica riguarda l'utilizzo e la destinazione del patrimonio immobiliare dell'Ente (rispetto al pagamento del trattamento di fine servizio - TFR) in favore degli enti previdenziali. Infatti in base all'art.7 bis: *“ I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”* e a seguito di un incontro istituzionale con l'INPS, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, l'Amministratore ha dato mandato al capo del Dipartimento RU e ICT e al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con gli Enti previdenziali al fine dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 7 -bis del d.lgs. n. 178/2012, nonché di definire entro e non oltre il 30 settembre 2016 tutti gli immobili da inserire nelle procedure per il trasferimento del medesimo TFR per il personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa. Il Capo Dipartimento E.F.P successivamente ha predisposto un ulteriore atto che è stato poi ritirato per approfondimenti. Vista infatti la complessità della questione si è ritenuto di dover investire l'Avvocatura dello Stato al fine stabilire la destinazione prioritaria del patrimonio immobiliare dell'Ente da porre a garanzia dei debiti complessivi. Si resta in attesa di conoscere il parere riguardo la suddetta problematica.

### 3.1.2 I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4 comma 1 lettera h).

L'articolo 4, comma 1 let. h), del medesimo D.lgs. n. 178/2012 prevede che: “il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3 , lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente “ *trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.* In attuazione della predetta disposizione con delibera dell'Ente n. 63 del 9 settembre 2016 è stato approvato l'elenco della consistenza totale dei veicoli CRI per un totale di n. 10.266 automezzi, di cui:

- n.8.738 sono già stati assegnati all'Associazione mediante protocolli di comodato d'uso stipulati con le direzioni regionali dell'Ente e prossimamente saranno trasferiti in proprietà in applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto n. 178/2012;
- n. 53 mezzi sono temporaneamente ancora in capo all'Ente strumentale alla CRI utilizzati per le necessità dell'Ente strumentale;
- n. 1475 già di proprietà dell'Associazione in quanto acquistati direttamente dalla stessa attraverso i suoi Comitati territoriali.

Insieme ai beni tutta la documentazione e il materiale in dotazione all'Ufficio Motorizzazione Centrale è stata consegnata all'Associazione a cui compete la gestione.

Il trasferimento della proprietà dei medesimi veicoli all'Associazione CRI avverrà appena sarà chiarita l'applicazione della norma soggetta tra l'altro a parere dell'Agenzia dell'Entrate.

### 4.1 Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.

Nel corso dell'anno 2016 è proseguito il lavoro di riordino amministrativo-contabile conclusosi positivamente con l'approvazione del conto consuntivo 2015 e del bilancio di previsione 2017 nei termini di legge con parere favorevole del Collegio unico dei Revisori (vedi verbale n.9 del 27.04.2016 approvazione Rendiconto generale 2015 Comitato Centrale e consolidato e verbale n. 23 del 27.10.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017 dell'Ente strumentale) e dei Ministeri vigilanti (vedi note DGVESC 0018057-P-27/05/2016 e DGVESC 0019749-P-13/06/2016 di approvazione del Rendiconto generale 2015 Comitato Centrale e consolidato) e Bilancio di previsione 2017 approvato con nota DGVESC 0006088 - P-16/02/2017.

La Corte dei Conti -sezione controllo Enti- in virtù del lavoro svolto dall'Amministrazione nel corso del 2015 ha potuto procedere alla predisposizione della relazione conclusiva sulla gestione della CRI anno 2015 inviandola, come di rito, al Parlamento (determinazione Corte dei Conti n. 124 del 6 dicembre 2016). La relazione pur evidenziando alcune inevitabili criticità anche connesse alla fase di privatizzazione, da atto al management di avere "proseguito il lavoro di riassetto contabile" e alla governance dell'Ente di avere gestito l'attuale fase "in modo graduale e nel rispetto della legge". Il rendiconto generale 2015 Comitato centrale (approvato con delibera n. 16 del 28 aprile 2016) e il rendiconto generale consolidato 2015 (approvato con delibera n. 17 del 28 aprile 2016) dell'Ente entrambi chiudono positivamente in avanzo amministrativo (€ 71,9 mln di euro C.C. ; 63,9 mln di euro il consolidato).

Dal RENDICONTO GENERALE DEL COMITATO CENTRALE emergono le seguenti risultanze finali:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all' 1/01/2015	€ -	87.233.702,64
Riscossioni		
in conto competenza	€	214.302.970,30
in conto residui	€	31.599.384,47
Totale riscossioni	€	245.862.354,77
Pagamenti		
in conto competenza	€	190.225.515,45
in conto residui	€	94.876.221,15
Totale pagamenti	€	285.101.736,60
Consistenza di cassa al 31/12/2015	€ -	126.473.084,47
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	€	421.137.128,27
dell'esercizio	€	58.772.276,38
Totale residui attivi	€	479.909.404,65
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€	196.275.231,91
dell'esercizio	€	85.222.482,42
Totale residui passivi	€	281.497.714,33
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015	€	71.938.605,85
Quote vincolate al 31/12/2015	€	59.404.690,59
Parte disponibile	€	12.533.915,26
Risultato di amministrazione al 31/12/2015	€.	71.938.605,85

#### SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€ 197.960.816,09
Costi della produzione	€ 192.904.763,17

Differenza tra valore e costi della produzione	€ + 5.056.052,92
Proventi e oneri finanziari	€ - 3.933.866,38
Proventi e oneri straordinari	€ - 13.756.377,58
Disavanzo economico	€ - 12.634.191,04

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€ 593.796.532,05
Passività	€ 424.470.718,29
Patrimonio netto	
Patrimonio netto al 31.12.2014	€ 181.960.004,80
Disavanzo economico dell'esercizio	€ - 12.634.191,04
Totale Patrimonio netto al 31/12/2015	€ 169.325.813,76

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2015, come negli esercizi precedenti, sono state utilizzate sole le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione e non la parte disponibile dello stesso. In particolare sono state utilizzate quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/09/2012 n. 178 e risultano utilizzate per finalità coerenti e legittimate dalla stessa norma sopra richiamata la quale le destina "...per le esigenze del bilancio di previsione ...".

**Dal RENDICONTO GENERALE CONSOLIDATO emergono le seguenti risultanze finali:**

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Saldo di cassa al 1/1/2015	€.	-37.607.907,64
Riscossioni	€.	324.279.792,52
Pagamenti	€.	376.229.787,73
Saldo di cassa al 31/12/2015	€.	-89.557.902,85
Residui attivi	€.	745.235.302,48
Residui passivi	€.	591.726.911,34

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 €. 63.950.488,29

#### SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€.	255.283.249,05
Costi della produzione	€.	271.768.211,17
Differenza tra valore e costi della Produzione	€.	- 16.484.962,12
Proventi e oneri finanziari	€.	- 3.937.988,68
Rettifiche di valore di att. finanziarie	€.	- 70.225,27
Proventi e oneri straordinari	€.	14.826.474,93
Disavanzo economico	€.	- 5.666.701,14

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale attività	€.	923.533.963,28
Totale passività	€.	741.837.544,28
Patrimonio netto	€.	181.696.419,00
Av. ec. es. precedenti	€.	187.363.120,14
Disavanzo economico dell'esercizio	€.	- 5.666.701,14

#### II BILANCIO DI PREVISIONE 2017:

Il bilancio di previsione esercizio 2017 dell'Ente Strumentale, i cui documenti sono stati compilati secondo gli schemi indicati nel DPR n. 97/2003 e del Regolamento di contabilità dell'Ente Croce Rossa Italiana approvato con Delibera del Consiglio direttivo nazionale 9 maggio 2008, n. 47, è stato predisposto avendo riguardo al nuovo assetto organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modifiche, ed in ossequio a quanto richiesto dai Ministeri vigilanti.

Infatti come previsto dal D.lgs n. 91/2011 e dall'art. 2 del DPR n. 132/2013 nonché da quanto stabilito dalla circolare MEF n. 32 del 23/12/2015, è stato predisposto allegando gli schemi del nuovo piano dei conti integrato per la rilevazione e la classificazione unitaria dei dati di

bilancio delle amministrazioni pubbliche italiane in contabilità finanziaria e del prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (allegato n. 6 del D.M. MEF 1/10/2013).

Inoltre, è stato disposto secondo la nuova struttura Organizzativa dell'Ente Strumentale approvata dal Comitato dell'ESACRI nella seduta del 8 luglio 2016 e successivamente approvata dal Ministero della Salute con nota prot. n. DGVESC 0030596-P del 22/09/2016.

L'Ente, per la gestione del Bilancio, si avvale di un unico sistema di contabilità finanziaria sia per la gestione ordinaria che per la gestione stralcio riguardante gli ex Comitati Regionali relativamente alle residuali partite creditorie/debitorie. Tale procedura di omogeneizzazione dei documenti di bilancio, avendo adottato già nel tempo un piano dei conti unico, consente una gestione finanziaria corretta con possibilità di monitorare le varie attività sia a livello centrale che territoriale.

Dal bilancio di previsione dell'esercizio 2017 dell'Ente strumentale, si rilevano le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE	(escluse p.d.g.)	€ 100.002.745,24
USCITE	(escluse p.d.g.)	€ 100.002.745,24
SALDO FINANZIARIO		a pareggio

Le entrate sono costituite prevalentemente da contributi di funzionamento dello Stato per l'importo di € 98.577.127,07 e per € 1.254.618,17 per canoni di locazione che dovranno essere corrisposti all'Ente per la conduzione di immobili di proprietà.

Per quanto riguarda le spese si segnalano quelle relative agli oneri del personale, pari ad € 60.189.435,80 e per acquisto di beni e servizi per € 5.726.663,24. Per gli oneri finanziari si prevedono € 4.028.710,14, il cui onere in questione deriva dalla previsione di un'elevata esposizione di tesoreria che fa maturare interessi passivi nonché spese bancarie ed infine dagli interessi passivi sulle anticipazioni del MEF erogate sia nell'esercizio 2014 che a fine esercizio 2016. Si segnala che solo a fine anno 2016 è stata ridotta l'esposizione di cassa grazie all'erogazione del saldo dell'anticipazione ex art. 49 quater del D.L. n.69/2013 per € 85.502.262,44. Si deve rilevare, inoltre, la previsione delle somme da versare all'entrata del

Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge” per € 3.836.496,79, costituito dalle somme delle riduzioni operate sia per effetto del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, sia del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010 e da ultimo della legge n.228/2012 e successive modifiche (articolo 1, comma 141).

Altre spese sono costituite da somme previste in conto capitale dove risultano stanziati € 2.075.000,00 per la messa a norma degli immobili ai sensi del D.Lgs 81/2008, € 3.489.260,83 per rimborso delle anticipazioni ed €. 10.600.000,00 per indennità di fine rapporto del personale cessato dal servizio con maturazione dei TFR/TFS nel corso dell’anno 2017.

Si evidenzia, inoltre, che il bilancio di previsione 2017, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi esercizi raggiunge il pareggio senza l’utilizzo delle entrate derivanti dalla dismissione di immobili, in linea con quanto segnalato dagli organi di controllo.

#### **4.2 La cassa.**

Attualmente la situazione di cassa dell’Ente, nonostante gli enormi sforzi dell’Amministrazione per la riduzione della spesa, continua a presentare criticità, malgrado l’anticipazione di liquidità concessa all’Ente dal MEF - Dipartimento Tesoro, ai sensi dell’art. 49 quater del D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni ed integrazioni nella L.9 agosto 2013 n.98 come modificato dall’art. 10 comma 7 del D.L. 30 dicembre 2015 convertito nella L. 25 febbraio 2016 n.21. Con Delibera del Comitato n. 49 del 10 giugno 2016 il Presidente e l’Amministratore sono stati autorizzati a presentare formale istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze di anticipazione di liquidità per complessivi € 101.156.626,28. Il relativo contratto è stato sottoscritto dall’Amministratore in data 22 settembre 2016 per complessivi € 85.502.662,44, che sono stati incassati il 3 novembre 2016. L’accentramento della cassa delle “gestioni stralcio” risultante presso le strutture decentrate regionali CRI, mediante il trasferimento delle disponibilità di cassa sul conto dell’Ente strumentale Comitato centrale, si è resa necessaria a seguito dell’approvazione della nuova struttura Organizzativa dell’Ente Strumentale con la quale le sedi decentrate sono diventate strutture organizzative decentrate dell’Ente senza autonomia di bilancio. Tale accentramento ha determinato un miglioramento del saldo di cassa e della gestione della liquidità dell’Ente.



In modo coerente con il quadro di riordino in corso il legislatore, consapevole della situazione, è intervenuto ancora una volta e con **gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017)**, con la quale si autorizza la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno in corso, *“da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”* al fine di ridurre il debito dell'Ente Strumentale alla CRI nei confronti del sistema bancario; inclusa l'anticipazione del 28 febbraio p.v.. L'art. 598 stabilisce infatti: *“all'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore, presentata al Mef – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti”*.

Al fine di evidenziare la riduzione dei trasferimenti, di seguito si riporta il dettaglio relativo al taglio dei contributi statali riscontrati dal 2009 al 2016, nonché la ripartizione del contributo sia per l'Ente che per l'Associazione e Regioni per il I° semestre 2017. (Si riportano qui di seguito le tabelle relative alla ripartizione dei contributi ricevuti dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Salute).

RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2017): 37,42 mln di euro solo con il contributo del MEF			
anno	Ministero Economia e Salute	Ministero Difesa	Totale contributi
		(contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)	
2009	€ 169.193.041,00	€ 10.290.057,00	€ 179.483.098,00
2010	€ 167.751.177,00	€ 11.663.205,00	€ 179.414.382,00
2011	€ 168.477.492,00	€ 11.538.607,00	€ 180.016.099,00
2012	€ 151.789.667,00	€ 11.157.691,09	€ 162.947.358,09
2013	€ 151.992.418,00	€ 11.076.053,16	€ 163.068.471,16
2014	€ 146.674.742,00	€ 9.825.918,16	€ 156.500.660,16
2015	€ 146.412.742,00	€ 3.739.394,16	€ 150.152.136,16
2016	€ 134.618.368,84	Contributo versato all'Associazione	
	<b>CONTRIBUTI ENTE STRUMENTALE 2016</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE</b>	<b>Totale contributi</b>
2016		direttamente con decreto del Min. della Difesa	
Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre	€ 60.713.703,79	€ 5.172.030,11	€ 65.885.733,90
Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre	€ 36.952.332,53	€ 3.311.171,52	€ 40.263.504,05
Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre -	€ 36.952.332,52	€ 3.311.171,53	€ 40.263.504,05
<b>2016 TOTALE</b>	<b>€ 134.618.368,84</b>	<b>€ 11.794.373,16</b>	<b>€ 146.412.742,00</b>
<b>ANNO 2017 - Proposta piano di riparto</b>			
Il totale del contributo da ripartire è di		<b>€ 131.771.467,80</b>	
<b>2017</b>	<b>ENTE STRUMENTALE</b>	<b>ASSOCIAZIONE</b>	<b>REGIONI</b>
<b>STIMA</b>	€ 96.194.159,77	€ 24.012.129,87	€ 11.565.178,16
* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	€ 48.097.079,88	€ 12.006.064,94	€ 5.782.589,08
* Il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze riguarda solo I° semestre 2017, quindi per il II° semestre potranno sicuramente intervenire variazioni soprattutto sulla base dei trasferimenti alle Regioni di personale.			
2018	<b>TOTALE CONTRIBUTI 2018 PARI A € 117.130.193,60</b> , ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 "il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014 decurtato del 10% per il 2017 e del 20% a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018		
<b>TOTALE taglio previsto circa 52,06 mln di euro solo contributo MEF</b>			

CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 2017					
ENTE STRUMENTALE 2016			ENTE STRUMENTALE 2017		QUOTA I° SEMESTRE 2017
DEFINITIVO 2016	ECONOMIA E DELLE FINANZE	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2016	RIDUZIONE 10% CONTRIBUTO	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2017 RIDOTTO DEL 10%	
	PIANI DI RIPARTO		14.641.274,20	131.771.467,80	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 60.713.703,79			
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 36.952.332,53	QUOTA ENTE I° RIPARTO 2017 - DELIBERA 69 DEL 21/10/2016	98.577.127,07	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 36.952.332,52	RIDUZIONE CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALE A SEGUITO DEL PASSAGGIO ALL'ASSOCIAZIONE E ALLE REGIONI	2.382.967,30	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)
	TOTALE ENTE STRUMENTALE	134.618.368,84	QUOTA ENTE	96.194.159,77	48.097.079,88
	La riduzione del 10% viene applicata sul contributo previsto per l'Ente.				
ASSOCIAZIONE 2016			ASSOCIAZIONE 2017		QUOTA I° SEMESTRE 2017
DEFINITIVO 2016	PIANI DI RIPARTO				
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 5.172.030,11	QUOTA ASSOCIAZIONE I° RIPARTO 2017 - DELIBERA 69 DEL 21/10/2016	23.296.797,46	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 3.311.171,52	QUOTA ASSOCIAZIONE SPESE DI PERSONALE (N. 14 DIPENDENTI) EX ART. 6 178/2012	715.332,41	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 3.311.171,53	QUOTA ASSOCIAZIONE	24.012.129,87	12.006.064,94
	TOTALE ASSOCIAZIONE	11.794.373,16			
REGIONI			2017		
	NUMERO DIPENDENTI				
EMILIA	25			900.374,25	
FRIULI	21			788.090,23	
LIGURIA	24			821.835,35	
LOMBARDIA	209			6.694.307,47	
MARCHE	33			1.043.692,59	
TOSCANA	24			835.241,93	
UMBRIA	9			357.423,98	
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	4			124.212,36	gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)
TOTALE REGIONI	349		QUOTA REGIONI	11.565.178,16	5.782.589,08
QUOTA REGIONI I° RIPARTO 2017 - DELIBERA 69 DEL 21/10/2016				9.897.543,27	
INCREMENTO RISPETTO ALLA DELIBERA N. 69 DEL 21/10/2016				1.667.634,89	
TOTALE REGIONI				11.565.178,16	
TOTALE CONTRIBUTO	146.412.742,00			131.771.467,80	65.885.733,90

Per quanto riguarda il suddetto nuovo piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012, relativo al primo semestre 2017 si fa presente che lo stesso è stato approvato con decreto MEF del 26 gennaio 2017 – I° semestre, pubblicato in GU n. 42 del 20-2-2017. Tale rimodulazione del piano di riparto, si è resa necessaria in relazione alle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato Regioni per la mobilità degli autisti soccorritori, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del d.lgs 178/2012, con conseguente trasferimento delle risorse economiche alle Regioni. In particolare detto piano prevede per il primo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 48.097.079,89;
- all'Associazione per € 12.006.064,94;
- alle Regioni € 5.782.589,08 per il trasferimento delle risorse relative ai n. 349 dipendenti profilo tecnico che alla data dell'1/01/2017 sono andati in mobilità definitiva con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7.

La quota del 2° semestre 2017 sarà diversa in quanto aumenterà quella destinata alle Regioni per il trasferimento di ulteriori unità di autisti soccorritori il prossimo 1 luglio 2017. Infine è importante sottolineare la rilevante attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di tutte le strutture decentrate e del Comitato Centrale che verrà legittimato in sede di rendicontazione 2016, tale operazione consentirà di avere definitivamente chiaro il saldo della gestione dell'Ente strumentale al fine di garantire un avvio ordinato della procedura di liquidazione speciale prevista per il prossimo 1/01/2018 dell'intero Ente.

Si è provveduto all'accantonamento dei residui attivi e passivi, la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data, in attesa della loro eventuale imputazione alla Gestione Separata con conseguente eliminazione degli stessi dal bilancio dell'Ente strumentale.

Importante sottolineare che sono state pertanto eliminate dal Bilancio queste c.d. "partire interne" di cui si è in attesa di un'autorevole parere dell'Avvocatura al fine di chiarire la definitiva gestione amministrativa contabile delle suddette.

### *4.3 La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.*

Come noto con Ordinanza Presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013 è stata aperta la prima fase della gestione separata ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012.

Il servizio competente, nell'osservanza delle disposizioni recate dalla norma e sulla base delle indicazioni recate con Ordinanza Presidenziale n. 229/2015, in questa fase, utilizzando un criterio di precauzione e trasparenza, ha ritenuto di procedere al costante monitoraggio dell'andamento della massa attiva e di quella passiva, stante l'incertezza nell'applicazione del Decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2014, dando particolare rilevanza alle risultanze contabili determinate esclusivamente dalle partite contabili riferite ai comitati locali e ai comitati provinciali CRI, in quanto unici ad essere usciti alla data dal perimetro pubblico e soggetti ad attività a stralcio pertanto parziale e non definitiva.

L'analisi dei residui trasferiti, anche con il conforto della parallela attività di parificazione dei debiti e dei crediti con le UU.TT., ha evidenziato come gli stessi, nella gran parte, si collocano nell'area di partite interne alla Croce Rossa Italiana. Contestualmente, laddove ricorressero i presupposti, i detti residui sono stati trasferiti al bilancio corrente. Allo stesso tempo è stata data grande attenzione al recupero dei crediti.

Nel prosieguo dell'azione amministrativa, si è pervenuti all'adozione di un provvedimento di rideterminazione della massa attiva e della massa passiva, che si rammenta è parziale e non definitiva, con determinazione dirigenziale n. 12 del 9 giugno 2016.

#### *1. Analisi e verifica residui attivi e passivi.*

Finalmente dopo anni di difficilissimo lavoro (si ricorda che nel 2009 l'ultimo bilancio approvato era riferito all'anno 2004 proprio per criticità legate ai residui) giunge a conclusione la verifica dei residui attivi e passivi di cui la maggior parte derivanti da rapporti interni alla C.R.I.. Nel corso del 2016 sono infatti proseguite e si sono concluse le procedure di parificazione delle partite contabili in essere tra il Comitato Centrale e le 651 Unità Territoriali C.R.I., Comitati provinciali e locali, risultanti dai rispettivi bilanci, *definendo*, alla data del 30 dicembre 2016, n. 651 procedimenti riguardanti i comitati locali e provinciali, in relazione ai quali sono stati predisposti n. 651 verbali di parificazione di cui

398 debitamente sottoscritti dai Presidenti delle APS CRI, inoltre sono stati predisposti, a conclusione delle procedure, 20 verbali di parificazione con i comitati regionali, di cui 19 debitamente sottoscritti dai Presidenti Regionali.

Per “*definizione*” si intende la parificazione dei dati relativi alla situazione debitoria/creditoria tra UU.TT. e Comitato Centrale e la sua comunicazione attraverso una nota del Servizio Gestione Separata, al Servizio Economico Finanziario, al Direttore Regionale e all’Unità interessata.

In generale occorre comunque riferire che la fase del contraddittorio tra il Comitato Centrale, e per esso dal Servizio Gestione Separata, e le Unità Territoriali viene giudicato positivamente in quanto non sono emerse contestazioni tali da pregiudicarne il risultato delle risultanze contabili.

Va anche detto che le procedure di riallineamento tra i dati del bilancio del Comitato Centrale ed i dati dei bilanci di 651 UU.TT., hanno dato luogo a riunioni con le UU.TT., incontri ripetuti con le Direzioni regionali, verifiche con il Servizio Trattamento economico e giuridico del personale e con il Servizio Procurement, contratti e patrimonio. In un questo contesto, già reso complesso dalla imprecisa pregressa tenuta dei bilanci da parte delle UU.TT. (e ciò sino al 2009 - data nella quale ricordiamo l'ultimo bilancio approvato si riferiva al 2004), non potevano non subire una accelerazione la definizione dei rapporti debito/credito con le UU.TT. che comporta l’esatta individuazione dei residui attivi e dei residui passivi iscritti nei bilanci delle UU.TT., da riportare sia in gestione separata che nel Bilancio dell’Ente.

Tale impulso si è posto in vista dell’approssimarsi dell’approvazione del Conto consuntivo consolidato 2015 da parte degli Organi Vigilanti poichè l’approvazione del Conto consuntivo consolidato 2015 avrebbe comportato il trasferimento alla gestione separata dei residui attivi e passivi dei Comitati regionali, del Comitato Centrale e delle province autonome di Trento e Bolzano la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011 (al netto del parere rispetto alle partite interne).

Sul tema si ritiene che non debbano essere considerate “debiti” o “crediti” le partite contabili di seguito richiamate:

- i residui attivi e passivi verso le Unità territoriali, la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011;

- i residui attivi e passivi verso le Unità territoriali, la cui causa giuridica si sia verificata negli esercizi 2012-2013;

Pertanto, in tale contesto, si ritiene che debbano essere considerati mere partite interne e pertanto da escludere dalla massa attiva e passiva della gestione separata che dovrebbe invece includere solo residui attivi e passivi verso soggetti esterni alle articolazioni della CRI.

Il servizio gestione Separata sta procedendo al pagamento a titolo di acconto dei crediti privilegiati costituenti la massa passiva, in attesa di proporre appena ne ricorreranno le condizioni il piano di riparto finale. Il Piano di riparto finale sarà adottato dal Presidente dell'Ente e sottoposto al Ministero della Salute. Sul tema, vista la complessità e lacunosità del decreto di riordino, sono in corso approfondimenti con i ministeri vigilanti e l'Avvocatura Generale dello Stato. Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato si è già espressa con nota prot. n. 48253384 del 19 ottobre 2016, fornendo un primo parere in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012, e successivamente con nota prot. n. 605559 del 22 dicembre 2016.

***2. Pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011.***

Con Circolare n. 5 dell'8 luglio 2015 del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale e del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ITC, sono state impartite disposizioni riguardanti il pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011, trasferendo, di fatto, la competenza in materia dal Servizio Trattamento economico e giuridico del personale al Servizio Gestione Separata.

Il Servizio in relazione all'attribuzione conferita con la predetta Circolare, vista la situazione straordinaria, ha operato sulla base di risorse finanziarie anticipate dal bilancio del Comitato Centrale della CRI, ora restituite.

La rilevanza e lo spessore della materia nonché delle pesanti azioni di pignoramento prima in tutta Italia (creando il blocco delle attività operative in molti casi), poi sul conto

corrente della gestione separata, ha dato luogo oltre alla emanazione di disposizioni ulteriori di dettaglio, alla costituzione da parte del Direttore Generale di una Unità di progetto specifico. I pignoramenti sono purtroppo ancora presenti nonostante l'intervento del Governo che all'articolo 1, comma 397, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha apportata una modifica all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per contrastare il fenomeno delle azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva delle somme liquidate in sede di giudizio disponendo, altresì la nullità degli atti esecutivi.

Purtroppo per un lungo periodo, la disponibilità di cassa della gestione separata non ha consentito il pagamento di dette sentenze in quanto impropriamente sottoposte a pignoramento da alcuni creditori. Ora però, allo stato, la situazione è risolta sia in relazione allo sblocco dei pignoramenti che grazie alla realizzata vendita di alcuni immobili e grazie soprattutto all'anticipazione del Tesoro ex. art. 49 quater D.L. n.69/2013 che grazie alle sue successive modifiche ed integrazioni ha consentito di addivenire ad un'anticipazione di liquidità di € 85.502.662,44, incassata dall'Ente in data 3 novembre 2016 di cui una parte significativa (oltre 33.000.000) è stata destinata alla massa attiva della gestione separata. Attualmente si sta procedendo al pagamento a titolo di acconto di tutte le sentenze (crediti privilegiati). Infatti, poiché vi sono ancora alcuni aspetti da chiarire al vaglio dell'Avvocatura dello Stato, non è stato possibile procedere al piano di riparto finale.

In relazione a tale circostanza ed a fronte di una specifica richiesta da parte dell'Ente, l'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 605559 del 22 dicembre 2016, nel riconfermare la possibilità di corresponsione ad uno o più creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale, per quanto compatibili ed applicabili, agli articoli 111, 112, 113 2 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha, di fatto, consentito di procedere all'erogazione di acconti sulle "sorte capitali" delle sentenze già esecutive inserite in massa passiva, operazione che è in fase di attuazione.



## Capitolo 5. Le Attività socio-sanitarie, le operazioni in emergenza e il volontariato. Le azioni intraprese.

In questa fase transitoria, è stata costituita una struttura di “Transfer Associativo” con il compito di garantire l’operatività delle attività che entro la fine dell’anno 2016 dovranno transitare all’Associazione, così come previsto dalla Legge e dallo Statuto. Tale processo è rallentato dalla non chiarezza della norma relativamente alla modalità di trasferimento, dalla mancanza del decreto previsto all’art. 3 comma 4 “Rapporti attivi e passivi”, ed è strettamente connesso alla mobilità del personale pubblico presso altre Pubbliche Amministrazioni con le modalità previste dal Dpcm 14/9/2015 ed il graduale inserimento dei volontari e dipendenti dell’Associazione, compreso il contingente di 300 militari che rimarrà in servizio non oltre il prossimo 31/12/2017. Preliminarmente si ritiene citare la risposta congiunta ed immediata dell’Associazione CRI e dell’Ente strumentale in supporto alle operazioni di soccorso in seguito al terremoto del 24 agosto u.s. ad Amatrice. Da subito l’Associazione CRI si è mobilitata garantendo oltre 4200 tra volontari e operatori, di cui 800 per prestazioni di carattere socio-sanitario; squadre di soccorso e unità cinofile. Ha impiegato 1500 veicoli utilizzati tra ambulanze, furgoni, fuoristrada e autocarri ed ha effettuato soccorsi con mezzi e tecniche speciali (SMTS). Inoltre ha preparato 33000 pasti per la popolazione colpita e ha realizzato la ludoteca “L’Angolo di Henry”. E sta ancora operando grazie anche alla capacità di supporto dell’Ente strumentale.

Appare opportuno riportare sinteticamente alcune criticità riguardanti le strutture e i servizi di particolare rilievo strategico per garantire la continuità delle attività istituzionali dell’Associazione, nonché rappresentare le attività svolte durante il primo semestre da tutti gli uffici dell’Ente strumentale in attesa del formale passaggio all’Associazione. Per quanto riguarda i CIE (Centri Interventi di Emergenza), e il magazzino Centrale si rappresenta l’ingente contingente di dotazioni emergenziali (automezzi, materiali e strutture di emergenza), che risentono fortemente della diminuzione di fondi sia per il rallentamento che subiscono le manutenzioni, sia dei mezzi che delle strutture, nonché la problematica connessa alla prevista mobilità dell’attuale personale professionalizzato, che vedrà la

sostituzione con personale che dovrà conseguire livelli di specializzazione altrettanto elevati. Vale la pena ricordare che solo 12 persone hanno optato per l'Associazione.

L'attività di comunicazione e fund raising è stata trasferita all'Associazione garantendo tutto il supporto al fine di dare continuità alle azioni in corso. Stesse modalità adottate per l'attività dell'Ufficio Benemerenze, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario nonché l'attività di cooperazione internazionale. L'URP, in quanto Ufficio di previsione normativa pubblicistica, non è stato coinvolto negli adempimenti attinenti al D.Lgs. 178/2012.

Il team CRI operante presso Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con sede in Via Vitorchiano in Roma, in attesa del passaggio con l'Associazione, ha continuato l'attività, tenuto conto che, per effetto di convenzione recentemente stipulata, il personale CRI copre anche in parte le attività del desk del Ministero della Salute in Sala Italia per svariate funzioni (volontariato, logistica, sanità, ecc.). Le attività socio-sanitarie svolte in convenzione con il Ministero della Salute, ad esempio le n. 6 postazioni di primo soccorso aeroportuale CRI e USMAF (uffici di sanità marittima aerea e di frontiera) sono dal 1 aprile 2016 gestite dalle strutture decentrate private.

La Farmacia Centrale ha svolto attività di stralcio della contabilità ed è stata chiusa in quanto non più utile anche nel nuovo modulo organizzativo dell'Associazione che l'ha ritenuta non strategica. Il personale del Laboratorio Centrale, in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento dell'accreditamento con la Regione Lazio, ha continuato a garantire il supporto all'Associazione. Per quanto riguarda le attività internazionali, è stata garantita la continuità al fine di consentire all'Associazione di mantenere i rapporti in essere con le Società Consorelle e con le Istituzioni Internazionali del Movimento. In attuazione a quanto previsto dall'ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 178/2012 e s.m.i., le attività a carattere nazionale gestite dal Servizio Rapporti con il Volontariato sono le seguenti: il Servizio Civile Nazionale; i Campi Giovani; i rimborsi relativi alla legge 104/2001 – PDCM - Dipartimento di Protezione Civile “rimborsi ai datori di lavoro dei Volontari CRI impegnati in attività di servizio per conto dell'Associazione. Le stesse confluiscono ora nel Servizio Transfer Associativo.

Complessivamente l'Ente strumentale ha garantito tutte le attività che riguardano il settore dell'emergenza, come la Campagna Nazionale “IO NON RISCHIO” organizzata dal

Dipartimento della Protezione Civile; l'attività di coordinamento all'assistenza migranti, mediante l'utilizzo di personale del dipartimento che svolgerà attività non convenzionali ma funzionali a favorire la gestione dei centri; il supporto sanitario durante le fasi di disinnesco degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio italiano. Il Centro di Formazione Nazionale C.R.I. di Bresso, oltre alle attività formative, ha rafforzato l'accoglienza dei migranti gestendo un centro dei richiedenti asilo in attesa di una loro ricollocazione su tutto il territorio nazionale. Infine la Direzione sanitaria nazionale e regionale ha cessato di svolgere l'attività, in quanto con l'avvio sia della rete territoriale privata (1/1/2014) che con l'avvio della nuova Associazione nazionale (1/1/2016) non aveva più compiti specifici, in questa fase si sta cercando di favorire al massimo la mobilità di tutto il personale medico e socio sanitario in altri Enti, anche se proprio questo personale sembra riscontrare particolari difficoltà di inquadramento.

DIPARTIMENTO ECONOMICO  
FINANZIARIO E REGIONALE  
TELEFONO  
(Dr. Claudio)

## Capitolo 6. Il contenzioso dell'Ente Strumentale alla CRI.

Si fornisce un aggiornamento sull'andamento del contenzioso dell'Ente rinviando a tutte le relazioni precedenti per la rappresentazione dei vari filoni di ricorsi seriali che sono proseguiti per tutto il 2016.

Come già fatto presente nella relazione del secondo semestre 2015 verso la fine dell'anno scorso, l'Amministrazione è stata destinataria di un nuovo filone seriale in materia di lavoro avente ad oggetto la misura dell'erogazione del compenso incentivante al personale di ruolo per gli anni 2011, 2012 e 2013 filone che ha fatto registrare per l'anno 2016 un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Ente fin dalle prime sentenze. Il nuovo filone seriale ha, difatti, già portato a molte pronunce favorevoli (per 30 persone) all'Ente su sei Fori differenti. Tali sentenze hanno condiviso interamente le argomentazioni sostenute dal Servizio Legale tanto da indurre poi uno degli avvocati dei ricorrenti (i ricorsi sono sostanzialmente promossi da due soli avvocati) a presentare formale "Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c." al fine di evitare una probabile soccombenza e la conseguente condanna alle spese di lite, disposta dai Tribunali nei casi analoghi. Tali atti di rinuncia, che hanno riguardato quasi una trentina di giudizi pendenti, che hanno coinvolto

circa 50 dipendenti, hanno dimostrato e tutt'oggi confermano l'infondatezza delle rivendicazioni formulate da parte ricorrente e la solidità delle argomentazioni sostenute dalla difesa improntata del Servizio Legale dell'Ente.

Per quanto attiene il filone seriale dei ricorsi da parte del personale precario volto alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro alla luce della disciplina legislativa contenuta nella legge finanziaria 30 dicembre 2004 n.311 merita un accenno la decisione dell'Ente di non coltivare oltremodo detto contenzioso a seguito specifico parere dell'organo di difesa. L'Avvocatura Generale dello Stato infatti in data 5 luglio u.s. ha reso un parere con cui ha espresso le proprie considerazioni sulla prosecuzione del contenzioso "seriale" che ha ad oggetto la rivendicazione da parte del personale precario dell'ente della stabilizzazione ai sensi della Legge n.296/ 2006. A tal proposito giova rammentare che l'Avvocatura Generale dello Stato è stata investita più volte dall'Amministrazione in merito all'opportunità di proseguire o meno nella difesa dell'ente nel contenzioso in esame; il Direttore Generale prima e l'Amministratore dell'Ente nel 2016 hanno chiesto all'Avvocatura Generale più pareri in merito alla necessità di seguitare a contestare le domande di stabilizzazione presentate presso i vari Tribunali alla luce delle pronunce che via via provenivano dalla Suprema Corte di Cassazione. L'Avvocatura Generale di Stato a luglio 2016 ha messo in luce il fatto che la pronuncia della Cassazione che riconosce il risarcimento del danno anziché la stabilizzazione è comunque rimasta un unicum nel quadro della giurisprudenza di legittimità atteso che essa, benché seguita da qualche sentenza di merito, non "...sembra rappresentare un vero e proprio revirement della materia. La stessa Corte di Cassazione, in tutte le successive pronunce ha infatti ripreso e ribadito il tradizionale orientamento sfavorevole all'Amministrazione senza neppure menzionare e, tantomeno, considerare la isolata decisione n.22128/2015..." . Alla luce dell'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato il Comitato dell'Ente nella seduta dell'8 luglio 2016 ha preso atto di quanto evidenziato dal Vice Avvocato Generale dello Stato manifestando il proprio parere favorevole all'abbandono del contenzioso sulle stabilizzazioni.

Si relaziona sinteticamente anche su altri due "filoni seriali" relativi al contenzioso con il personale civile: quello dell'"illegittima trattenuta sui fondi 2005-2010" e l'altro relativo all'incentivo al personale precario sino al 2010.

Quanto al primo è ormai consolidata, da parte dei giudici di merito, l'adesione ai pronunciamenti della Corte di Cassazione che ha confermato la legittimità dell'azione intrapresa dall'Ente tuttavia limitandone l'operatività al periodo 2006/2010 ma non anche all'anno 2005 sulla base del principio del "diritto acquisito". Sul finire del 2016 il Servizio Legale ha iniziato quindi a valutare l'aspetto del quantum attese la sua rilevanza economica; i ricorrenti fondano infatti le proprie pretese relativamente al fondo come costituito con O.C. n. 1617/2005 e non invece, come parrebbe sostenibile da parte dell'Ente, sulle risorse acclamate quale "residue" sul fondo rideterminato nel 2006 con delibera n. 128 del 15 dicembre 2006, con un saldo complessivo considerevolmente inferiore. In ordine all'opportunità di proseguire o meno il contenzioso in oggetto è stata formulata apposita richiesta di parere all'organo di difesa.

In materia di diritto del personale precario alla corresponsione dell'incentivo sino al 2011, che coinvolge la quasi totalità della platea del personale a tempo determinato, nel corso del 2015 la Corte di Cassazione ha definitivamente accolto la tesi dei ricorrenti; deve tuttavia ribadire e ricordare come la Suprema Corte, e così i vari Giudici di merito, non hanno di fatto "rimproverato" l'Ente per vizi inerenti la costituzione e la distribuzione dei fondi nel corso degli anni, ma semplicemente richiamato all'osservanza delle decisioni della Corte di Giustizia Europea relative al riconoscimento di pari diritti tra personale precario e personale di ruolo. Resta comunque aperta la partita relativa al *quantum* rivendicato ritenendo significativo evidenziare come alcuni giudici di merito abbiano cominciato ad accogliere la metodologia di calcolo approntata dall'Ente a partire dagli anni 2013/2014 e che sostanzialmente rapporta la pretesa all'ammontare dei fondi anno per anno approvati in quota incentivo, ripartita poi tra tutta la platea dei dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato; ciò determina una riduzione media, rispetto alle pretese di parte, di circa il 40 %; dato, questo, che rende opportuno almeno per tale aspetto la coltivazione del contenzioso in essere.

Per quanto riguarda il contenzioso militare, degno di menzione è il filone relativo alla rivendicazione dei c.d. adeguamenti contrattuali oggetto di cancellazione dal bilancio dell'ente ad opera dell'ordinanza presidenziale n.247/2014 che, peraltro, è in stretta connessione con l'argomento delle compensazioni, prima facie, ipotizzate

dall'Amministrazione. Al momento si registra un orientamento oscillante della Giurisprudenza in materia. Favorevoli all'Amministrazione sono le seguenti pronunce: T.A.R. Puglia, Sez. Seconda, Sentenza n. 1229 del 07/09/2015 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 1090 del 1°/4/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); T.A.R. Puglia, Sez. Seconda, Sentenza n. 1230 del 07/09/2015 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 1091 del 1°/4/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); T.A.R. Campania, Sez. Quarta, Sentenza n. 3243 del 12/06/2014 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, sentenza n. 3690 del 25/08/2016 ha respinto nel merito l'appello proposto dagli interessati); TAR Campania, Sez. Quarta, Ordinanza n. 226 del 30/1/2015 (ha respinto l'istanza cautelare proposta dagli interessati in materia di compensazioni); TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenze nn. 1614, 1616, 1617, in materia di compensazioni, non appellate, quindi, passate in giudicato; TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenza n. 1615 del 1/12/2015, in materia di compensazioni (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 3505 del 30/08/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenza n. 1618 del 1/12/2015, in materia di compensazioni (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 3535 del 30/08/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 4552 del 10/10/2016, ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati avverso l'Ordinanza del TAR Liguria, Sez. I, n. 146 del 07/07/2016.

Sfavorevoli sono le seguenti pronunce: TAR Lazio Sez. Prima bis n. 4236/16 del 9/03/2016; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 2272/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 3738/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 5039/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 3361/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 2271/16 dell'11/11/2015.

Il Supremo Consesso, al momento, ha accolto l'appello cautelare proposto dall'Amministrazione con le sotto indicate Ordinanze, imponendo adempimenti istruttori (ai quali si è provveduto) a carico di entrambe le parti: Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2901/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2903/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2904/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n.

2905/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2907/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2908/16.

Il contenzioso militare ha subito, altresì, un incremento ingeneratosi dai provvedimenti che sono conseguiti al riordino dell'Ente: sono stati notificati i primi ricorsi avverso il D.P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 settembre 2015, recante ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” (circa 150 persone).

Come ampiamente illustrato nella presente relazione il processo di riordino della Croce Rossa Italiana è particolarmente complesso, anche per le enormi criticità derivanti dalle passate gestioni e dall'entità dei debiti ereditati cui si devono necessariamente aggiungere le sopravvenute maggiori uscite dovute alla privatizzazione. Giova ricordare che negli ultimi trentasei anni la Croce Rossa è stata commissariata per circa trent'anni consegnando all'attuale gestione una situazione gravemente compromessa. A questo è da aggiungere un quadro normativo, definito dal Decreto Legislativo n. 178/2012 lacunoso e spesso non chiaro, che ha richiesto molti interventi emendativi al fine di consentire una ordinata privatizzazione. A tal proposito si rinnovano i ringraziamenti al Parlamento, al Governo, ai Ministeri Vigilanti per il grande lavoro svolto in sinergia con l'Ente che ha consentito di garantire, fra le altre cose, la massima tutela dei profili occupazionali nonché le risorse finanziarie per far fronte alle inevitabili criticità di cassa.

### Personale

Relativamente al personale nonostante il grande lavoro svolto con il supporto del Ministri Vigilanti e con la regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, rimangono alcune marginali aree di criticità; prioritariamente riguardo:

- a) la ricollocazione del personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012. Attualmente è in fase di definizione il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute che determina la data del transito nei ruoli del personale civile dell'Ente ed il conseguente avvio delle procedure di mobilità. A riguardo la data del 1° luglio 2017, prevista dalla bozza di decreto, consentirebbe, con adeguato anticipo, di avviare le procedure di ricollocazione di detto personale anche se, il Presidente CRI ha osservato che sarebbe necessario ipotizzare la data di transito effettivo al 1° gennaio 2018 al fine di consentire periodi di affiancamento per assicurare gli standard tecnici ed organizzativi nelle attività di interesse pubblico rese dall'Associazione per il tramite del personale militare in servizio attivo;



b) la definizione delle procedure per la ricollocazione del contingente di personale di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 individuato dal Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Detto personale che, ai sensi del decreto di riordino, è trasferito con le corrispondenti risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, cesserà il rapporto di lavoro con l'Ente strumentale a far data dal 1° gennaio 2018 e, pertanto, si rende prioritario definirne, prima di tale data, le modalità e i criteri per la ricollocazione. Inoltre si auspica un intervento normativo che:

1. favorisca la mobilità del personale sanitario in III° Fase;
2. individui, entro il 31 dicembre 2017, nell'ambito del contingente già definito dal Presidente, un nucleo ristretto di personale con specifica esperienza che, a far data dal 1° gennaio 2018, supporti il commissario liquidatore fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria.

### **Patrimonio**

Come noto la questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati parrebbero emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla ratio della norma. In questo contesto, un intervento normativo diretto a chiarire le modalità di trasferimento dei beni mobili ed immobili all'Associazione sarebbe di grande rilevanza atteso che tutte le funzioni e competenze sono integralmente transitate all'Associazione stessa, già da oltre un anno, mentre i beni mobili ed immobili alle suddette funzioni/attività correlate, risultano ancora di proprietà dell'Ente Strumentale. Ciò consentirebbe di eliminare i costi collegati al trasferimento di proprietà, limitando gli oneri a carico dell'Ente Strumentale. Con particolare riferimento ai beni mobili ed immobili (sia fabbricati che terreni), si segnala che si tratta di 1.506 cespiti:

804 in uso all'Associazione per i propri fini istituzionali; 80 pervenuti attraverso negozi giuridici modali. Ad una prima stima, atteso che il valore catastale complessivo degli immobili è di € 188.623.768,23 il costo indicativo del trasferimento di proprietà (no esentasse) sarebbe di € 32.757.301,25, cui vanno aggiunti i beni mobili (n. 10.266 mezzi) per il cui trasferimento di proprietà si stimano 2.053.200,00. In sintesi, si tratterebbe di un risparmio immediato per le finanze pubbliche (anche se poi si realizzerebbe una sorta di partita di giro) stimato per un massimo di € 34.810.501,25. Parimenti per quanto attiene i beni mobili (veicoli – autoambulanze) si rende necessario ed urgente prevedere il subentro dell'Associazione in tutti i rapporti con la motorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 138, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Giova ricordare, peraltro, che l'Associazione sta dando ottima prova di straordinaria capacità nelle recenti calamità che hanno colpito il centro Italia, nella gestione dell'emergenze legate al fenomeno dell'immigrazione nonché per tutte le attività istituzionali. E' innegabile che solo grazie ad una straordinaria assunzione di responsabilità dell'Ente si è potuto garantire fino ad oggi - in questa fase transitoria - il funzionamento del sistema, ma oramai la situazione è divenuta insostenibile: da un lato l'Ente in "pre-liquidazione" non ha le risorse economiche per assicurare la cura del patrimonio immobiliare in uso all'Associazione nonché degli interventi manutentivi necessari, dall'altro lato a causa della mobilità del personale, che ha comportato negli anni la fuoriuscita di circa 3800 persone, l'Ente non ha più le risorse umane per gestire l'attuale complessa fase di riforma. E', infine, da evidenziare la difficile attuazione della previsione di cui all'art. 6 comma 7 bis del decreto di riordino, in ordine agli oneri previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità da porre a carico della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale, anche per questa norma si rende necessario valutare una diversa soluzione, magari nell'ambito dei più ampi rapporti tra l'INPS e lo Stato.

### **Gestione separata ante 2011**

L'avvio della gestione separata è stato caratterizzato da numerose difficoltà interpretative dell'art. 4 del d.lgs. 178/2012 che come rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato *“descrive in modo parziale e talvolta troppo sommario la procedura concorsuale”*. Per questo si sono resi necessari numerosi quesiti sia ai Ministeri vigilanti che all'Avvocatura Generale

dello Stato, parte dei quali ancora in attesa di risposta. Nonostante dette criticità l'Ente ha proceduto allo svolgimento delle attività di propria competenza, ma stante l'imminente messa in liquidazione dell'Ente (1° gennaio 2018) emergono problemi sia di equità sia gestionali. Detta liquidazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto di riordino è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre come detto è ancora in atto una liquidazione ex art. 4 DLgs. 178/2012. Tali due diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori, e quindi il paradosso che i creditori chirografari (inseriti nella procedura ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012) potrebbero essere soddisfatti prima ed in maniera più soddisfacente rispetto ai creditori privilegiati (per la quasi totalità crediti derivanti da contenzioso in materia di lavoro) inseriti nella massa passiva della gestione separata ante 31.12.2011 (che peraltro prevede anche "l'esdebitamento" con liberazione dei debiti nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti). Appare, quindi, necessario per un principio di equità assicurare lo stesso trattamento a tutti i creditori coordinando ed omogeneizzando le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e post 2018) previste dal decreto di riordino.

### **Cassa e Bilancio**

Per quanto riguarda la cassa grazie ai diversi interventi normativi che hanno consentito l'anticipazione di liquidità ex art. 49 quater D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 l'Ente Strumentale ha finalmente potuto fare fronte alla liquidazione delle spese obbligatorie del personale (es: Tfr-tfs; incentivo 2015, ect), e sta provvedendo al pagamento delle sentenze (nell'apposito conto della gestione separata). Inoltre gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017) consentiranno la definitiva risoluzione dei problemi ormai cronicizzati relativi all'enorme anticipazione bancaria. Per quanto riguarda la procedura di cancellazione dei residui, sulla quale si sono concentrati enormi sforzi dell'Ente raggiungendo straordinari risultati si ritiene tuttavia opportuno, un intervento legislativo che chiarisca la questione dei rapporti dare ed avere riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al dicembre 2013. L'attuale situazione normativa incerta rischia infatti di procurare grave nocumento all'attività dei comitati stessi operativi sul territorio e questo porterebbe a conseguenze inevitabili anche sull'attività presente e futura dell'Associazione.